

# TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

N. 2289/82 R.G.U.I.

ORDINANZA - SENTENZA

emessa nel procedimento penale

CONTRO

ABBATE GIOVANNI + 706

VOLUME N. 28

Ingrassia Giuseppe

Indicato da Salvatore Contorno ((Vol.125 f.41) e (Vol.125 f.135)) quale autorevole esponente della famiglia mafiosa di Ciaculli ed attivo trafficante di sostanze stupefacenti, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84, del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli art.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di essersi trasferito a Milano sin dal 1949 e di avere ivi esercitato lecita attivita' di commerciante di ortofrutticoli.

Con ordinanza del 25 ottobre 1984 (Vol.139 f.50) ottenne gli arresti domiciliari, perche' in gravissime condizioni di salute. Decedette in Palermo il 25 novembre 1984 (fasc. pers. f.8).

La sua appartenenza ad organizzazioni mafiose e' affermata gia' nel rapporto del 13 luglio 1982 ((Vol.1 f.90) e (Vol.1 f.281)), secondo il quale l' Ingrassia, cognato di Salvatore Prestifilippo e di Giuseppe Lozello, trasferitosi a Milano insieme col primo di detti congiunti, costituiva in quella citta' un importantissimo punto di appoggio per la cosca di Ciaculli ed esercitava la sua prepotenza mafiosa all'interno di quel mercato ortofrutticolo, ove gestiva il commercio all'ingrosso di agrumi.

Secondo, infatti, una nota della Criminalpol di Milano, risalente addirittura al 14 giugno 1971 (Vol.3 f.110), l'Ingrassia imponeva ai grossisti del mercato ortofrutticolo comportamenti e prezzi, circolando, tra l'altro, accompagnato da "guardiaspalle", identificati in Antonio Sucameli e Antonio Carmelo Masi, entrambi siciliani (Vol.9 f.4), tanto che in quell'ambiente veniva comunemente indicato come "Ingrassia e i suoi killers".

Salvatore Contorno, nel rivelarne la qualita' di "uomo d'onore" della famiglia capeggiata da Michele Greco, ha riferito di essersi piu' volte recato nella abitazione in Milano di Giuseppe Ingrassia, sita nel corso XII Maggio e contigua a quella del cognato Salvatore Prestifilippo, entrambi accusandoli di essere in Milano "punto di appoggio" di latitanti nonche' attivamente inseriti nel traffico di droga. Ricevevano, infatti, occultate tra i carichi di agrumi loro spediti dalla Sicilia, ingenti partite di eroina prodotta nella raffineria gestita in Ciaculli dai Greco e dai Prestifilippo. La funzione di corrieri veniva, tra gli altri, svolta da Giuseppe e Salvatore Ingrassia, figli di un fratello dell'imputato in esame ed affiliati, a differenza dello zio, alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille - Roccella.

Ed in proposito non e' senza significato che in una agenda sequestrata all'Ingrassia all'atto del suo arresto (vedi documentazione

in sequestro) risulta annotato proprio il nome di Giuseppe Abbate, che della suddetta famiglia mafiosa e' il capo, secondo le rivelazioni del Contorno.

Nella stessa agenda numerosissime sono inoltre le indicazioni concernenti i recapiti ed i numeri telefonici di noti esponenti mafiosi o di personaggi ad essi collegati. Fra essi Giovanni Di Pace, Ignazio Greco, Salvatore Montalto, Pietro Salerno ed Angelo La Rosa di Filippo, residente in Cisterna di Latina, nonche' Angelo Noto, industriale legato agli Zanca, secondo le rivelazioni di Stefano Calzetta. ((Vol.11 f.205) + (fasc. pers.1- ff.5, 6, 7, e 34)).

Quanto ai rapporti con i Greco, oltre alle risultanze delle indagini bancarie, delle quali si dira' appresso, va ricordato che in data 7 settembre 1981 (Vol.3 f.90) una pattuglia di Polizia ebbe a notare, parcheggiate nella vicinanze dell'abitazione dell'Ingrassia in Milano,

le autovetture Fiat 1500, targata Pa-141729, e Mercedes, targata Pa-295455, appartenenti rispettivamente a Michele Greco ed a Maria Cottone, moglie di Salvatore Greco fratello del predetto.

Dalle indagini bancarie e' emerso innanzitutto un cospicuo giro di assegni per rilevantissimo importo concernente l'Ingrassia, Salvatore Prestifilippo e Filippa Bonta', moglie di costui. Rapporti bancari emergono altresì tra quest'ultima e tale Franco Castaldo, che ha ammesso di essere in rapporti con i fratelli Grado ed Alfredo Bono, anch'essi noti trafficanti di droga in Milano, pur sostenendo di averli conosciuti nell'ambiente degli appassionati dell'ippica e di avere con costoro intrattenuto soltanto rapporti concernenti la compravendita di cavalli.

Quanto all'Ingrassia, in particolare, oltre agli intensi giri di assegni col Prestifilippo e la di lui moglie Filippa Bonta', comprovante la loro comunanza

di attivita' ed interessi, risulta aver emesso numerosi titoli a favore di Michele e Salvatore Greco , Giovanni Di Pace e Domenico Bonaccorso, tutti della famiglia mafiosa di Ciaculli. Egli, inoltre, come ammesso dal nipote Salvatore Ingrassia (Vol.199 f.281), sentito in qualita' di teste prima che il Contorno ne rivelasse la qualita' di "uomo d'onore", faceva a Palermo cospicue rimesse di denaro, non riferibili all'acquisto di prodotti ortofrutticoli, inviando somme per centinaia di milioni, asseritamente a titolo di regalie, che venivano depositate in libretti bancari intestati alle sorelle nubili.

      Dette risultanze pienamente confermano i rapporti intercorrenti tra l'Ingrassia (ed il Prestifilippo) ed i Greco di Ciaculli, sicuramente non spiegabili con le imbarazzate indicazioni fornite dal Salvatore Ingrassia e dal Castaldo e ben collimanti invece, anche avuto riguardo alle ingentissime cifre movimentate e alla

personalita' degli individui (Grado e Bono), i cui nominativi sono comunque emersi dalle indagini, con le rivelazioni del Contorno, la cui veridicita', anche con riferimento alle accuse formulate contro l'Ingrassia, non puo' pertanto essere messa in dubbio.

Tuttavia l'intervenuta morte dell'imputato impone la dichiarazione di estinzione per tale causa di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 361/84.

Ingrassia Ignazio

Indicato da Salvatore Contorno ((Vol.125 f.4), (Vol.125 f.74) e (Vol.125 f.135)) quale componente, insieme al padre Andrea, della famiglia mafiosa di Ciaculli, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

E' rimasto latitante.

Le accuse del Contorno trovano riscontro in quanto gia' dichiarato da Stefano Calzetta (fasc. pers.1- f.29), che ha riferito essere l'Ingrassia "soldato buono" legato ai Pullara', elemento di spicco della organizzazione mafiosa, nell'ambito della quale ha preso il posto del padre Andrea, amico degli Zanca, ormai vecchio.

Il Calzetta ed il Contorno, inoltre, dimostrando la loro perfetta conoscenza degli Ingrassia, hanno riferito che gli stessi gestiscono un bar nella via Mendola, del quale, infatti, secondo gli espletati accertamenti di polizia giudiziaria (Vol.14 f.166), e' risultata titolare Antonina Aglieri, madre di Ignazio Ingrassia, e suo rappresentante Salvatore Ingrassia, fratello del predetto.

Anche nelle indagini bancarie espletate trovano ampio riscontro le dichiarazioni del Calzetta e del Contorno in ordine ai legami, da costoro riferiti, degli Ingrassia con altri esponenti mafiosi e circa il loro coinvolgimento, affermato dal Contorno, in traffici di droga.

Infatti Ignazio Ingrassia risulta beneficiario il 27 aprile 1978 e nel 1979 rispettivamente di un assegno bancario da lire 2.200.000 emesso da Giovan Battista Pullara' e di altro da lire 2.000.000 emesso da

Giovanni Bontate, personaggi entrambi sicuramente coinvolti in traffici di sostanze stupefacenti, come esposto nella parte della sentenza che li riguarda.

Altre interessantissime risultanze bancarie sono esposte nella parte della sentenza concernente i traffici di droga di Tommaso Spadaro. Qui basta ricordare che Ignazio Ingrassia risulta beneficiario di due assegni circolari da lire 20.000.000 provenienti da una partita di titoli, per complessive lire 500.000.000, la cui emissione venne richiesta da Antonietta Sampino, operando su libretti bancari che lo Spadaro ha riconosciuto essere di sua pertinenza.

Altri di detti vaglia risultano negoziati da Giacomo Grado, Salvatore Priolo genero di Nunzio La Mattina, Giovanni Oliveri, Gaetano Tinnirello, Salvatore Greco padre di Giovannello, Giovanni Prestifilippo padre di Mario, Antonino La Rosa, Pietro Bisconti, Salvatore

Greco fratello di Michele, Giovanni Scaduto, Leonardo Greco, Pasquale Alfano e Salvatore Prestigiacommo socio dei Brusca di S.Giuseppe Vato. Tutti autorevolissimi personaggi di Cosa Nostra operanti nel traffico della droga e percettori dei relativi utili, dei quali, come dimostrato nella richiamata parte della sentenza, l'emissione dei titoli di cui trattasi costituiva una spartizione fra i membri interessati della organizzazione mafiosa.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 361/84.

Insinna Loreto

A seguito di rapporto del 14 febbraio 1984 (Vol.118/R f.6) concernente le indagini svolte per la cattura del latitante Giuseppe Madonia n. 1946 e l'attivita' di favoreggiamento prestata a costui da Salvatore Rizza, Ciro Vara, Rosolino Alaimo e Carmela Migliara, ritenendosi sussistenti elementi di responsabilita' anche a carico di Loreto Insinna, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 65/84 del 27 febbraio 1984, con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art. 378 C.P..

Dalle intercettazioni telefoniche espletate, infatti, era emerso che, sparsasi il 22 novembre 1983 la falsa notizia della cattura del Madonia, il Rizza aveva precipitosamente chiamato a Catania l'utenza di tale "zu Luigi", poi identificato nell'imputato Luigi Gagliano, il quale

l'aveva rassicurato sulla sorte del latitante, riferendogli che era riuscito a sfuggire a Dittaino ad una irruzione dei Carabinieri durante un banchetto, allontanandosi assieme al Loreto Insinna.

Nel corso del suo interrogatorio, inoltre, il Gagliano (Vol.116/R f.202) ha confermato la circostanza, dichiarando che il Madonia era stato da lui visto allontanarsi insieme al cugino "Loreto".

Sussistono, pertanto, a carico dell'imputato sufficienti prove di colpevolezza in ordine al reato di favoreggiamento contestatogli come al capo 428 dell'epigrafe, per rispondere del quale va egli rinviato a giudizio.

Inzerillo Giuseppe

Indicato da Tommaso Buscetta ((Vol.124 f.9), (Vol.124 f.10), (Vol.124/A f.21), (Vol.124/A f.22), (Vol.124/A f.24) e (Vol.124/A f.104)) quale componente e gia' capo della famiglia mafiosa di Uditore, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

E' rimasto latitante.

Ha precisato il Buscetta che l'Inzerillo, da lui conosciuto in New York, era uomo mite e inoffensivo e che alla morte di Pietro Torretta, pur non godendo di alcun prestigio, era stato nominato capo della famiglia di Uditore in virtu' soprattutto

della sua parentela coi Di Maggio. Suo vice era Francesco Bonura, del quale l'Inzerillo parlava a Buscetta, quando questi si trovava a Palermo, come di "uomo valoroso", il che, nel linguaggio della organizzazione mafiosa, significava che lo stesso era un abile killer. Proprio il Bonura era succeduto all'Inzerillo nella reggenza della "famiglia" allorché l'imputato in esame si era reso irreperibile e se ne erano perse le tracce.

Giuseppe Inzerillo, infatti è padre di Salvatore Inzerillo, ucciso a Palermo l'11 maggio 1981 in un agguato mafioso ed in esecuzione del piano di sterminio di tutti gli aderenti all'asse Bontate - Inzerillo - Di Maggio - Badalamenti posto in essere dalle c.d. "cosche vincenti".

Il 6 maggio 1980 veniva denunciato per il reato di associazione per delinquere ma successivamente scarcerato per mancanza di sufficienti indizi si rendeva irreperibile, a riprova della sua appartenenza alla medesima

organizzazione capeggiata dal figlio Salvatore (vedi rapporto 13 luglio 1982 a (Vol.1 f.90) + sentenza Tribunale Palermo del 6 giugno 1983 nel procedimento contro Rosario Spatola ed altri a (Vol.193 f.1)).

Ed il Buscetta in ordine a detta scomparsa ha dichiarato che non si hanno notizie che lo stesso sia stato soppresso, avanzando anzi l'ipotesi che sia vivo e nascosto, probabilmente fuori d'Italia.

L'inserimento dell'Inzerillo nell'organizzazione mafiosa di cui ci si occupa ha per altro trovato precisi riscontri nel procedimento penale contro Rosario Spatola ed altri, sopra menzionato. Le relative indagini hanno, infatti, messo in luce come il prevenuto abbia intrattenuto rapporti economici non soltanto col figlio Salvatore ma anche con altre persone sospettate di appartenere ad associazioni mafiose, tra cui Francesco Mazzaferro, Salvatore Montalto ed il figlio Giuseppe ed abbia altresì curato

gli interessi del figlio Salvatore (capo indiscusso, fino alla sua uccisione, dell'organizzazione mafiosa dominante nelle zone di Uditore, Passo di Rigano e Borgo Nuovo) durante la di lui latitanza, contribuendo in tal modo al reimpiego del denaro proveniente al congiunto da illecite attivita' (segnatamente il traffico delle sostanze stupefacenti) nell'acquisto di beni immobili, tra cui due aree edificabili in Boccadifalco, intestate a Filippa Spatola, moglie di Salvatore Inzerillo.

Va infine rilevato che egli e' anche il padre di Pietro Inzerillo, ucciso negli Stati Uniti di America, ove veniva raggiunto dalla feroce caccia all'uomo posta in essere dai "vincenti" contro tutti gli appartenenti al suo clan.

Va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 323/84.

Inzerillo Santo

Indicato da Tommaso Buscetta (Vol.124 f.10) come affiliato, insieme al padre Giuseppe ed al fratello Salvatore, alla cosca mafiosa di Uditore, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

E' rimasto latitante.

Dell'imputato tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata alla soppressione del di lui fratello Salvatore nonche' il rapporto del 13 luglio 1982 ((Vol.1 f.146), (Vol.1 f.151), (Vol.1 f.152), (Vol.1 f.154), (Vol.1 f.207) e (Vol.1 f.219)).

Risulta gia' menzionato nelle dichiarazioni rese da Salvatore Di Gregorio (Vol.1 f.146), il giovane misteriosamente scomparso nel 1982 dopo aver fatto, tra i primi, importanti rivelazioni sulle organizzazioni mafiose palermitane. Secondo il Di Gregorio, infatti, Santo Inzerillo si accompagnava spesso con Stefano Bontate, facendosi, notare a bordo della stessa auto.

Ucciso il fratello Salvatore l'11 maggio 1981, Santo fa perdere le proprie tracce appena quindici giorni dopo insieme allo zio Calogero Di Maggio e deve presumersi sia stato soppresso insieme ad altri numerosi membri della sua famiglia di sangue e di mafia, tenuto conto che la madre Giuseppa Di Maggio, sentita in merito alla sorte del figlio poco poco la sua scomparsa, non riuscì, pur mantenendo ostinato silenzio, a trattenere le lacrime (Vol.1 f.152).

Nel corso poi della ben nota telefonata tra l'ing. Ignazio Lo Presti e "Roberto" (Tommaso Buscetta), che chiamava dal Brasile, allorché quest'ultimo chiede di poter esser messo in contatto col Santo Inzerillo il suo interlocutore gli fa intendere che costui è stato soppresso.

Gia' i suddetti elementi nonché quelli emersi sulla attività criminosa del clan Inzerillo nel noto procedimento contro Rosario Spatola ed altri (vedi sentenza, Tribunale di Palermo del 6 giugno 1983 a (Vol.193 f.1) sarebbero sufficienti per far ritenere l'appartenenza dell'imputato in esame all'organizzazione criminosa di cui ci si occupa, affermata, come si è visto, da Tommaso Buscetta.

Ulteriore conferma ne ha dato comunque Salvatore Contorno (Vol.125 f.10), indicando anch'esso l'Inzerillo come "uomo d'onore" anche se collocandolo nella famiglia mafiosa di Passo di Rigano, probabilmente con più precisione del Buscetta.

Mancando prove certe della sua morte e sussistendo d'altra parte sufficienti prove della sua colpevolezza in ordine a tutti i reati ascrittigli con mandato di cattura 323/84, Santo Inzerillo va rinviato a giudizio per risponderne.

Karakonstantis Michail

Nei confronti di Michail Karakonstantis venne emesso mandato di cattura 389/83 del 27 agosto 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 e 416 C.P. (capi 7, 17 e 40 dell'epigrafe).

Dell'imputato tratta la parte della sentenza dedicata tra l'altro all'arresto in Egitto in data 24 maggio 1983 di Fioravante Palestini ed al contestuale sequestro della nave Alexandros G., a bordo della quale egli si trovava con un carico di ben 233 chilogrammi di eroina purissima di origine thailandese. Il Karakonstantis era uno dei componenti dell'equipaggio del natante, identificato ed arrestato dalla Polizia egiziana.

Nella richiamata parte della sentenza e' stato dimostrato che il carico di eroina era stato inviato dall'orientale Koh Bak Kin all'organizzazione siciliana capeggiata da

Gaspare Mutolo e, pertanto, sussistono a carico dell'imputato sufficienti prove di colpevolezza in ordine alla contestata sua partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, comprendente i menzionati Mutolo e Kin, ed al contestato traffico di droga conclusosi col suddetto sequestro di 233 kg. di eroina.

Non sussiste invece alcun elemento che induca a ritenere si sia l'imputato con i predetti associato al fine di commettere delitti diversi dal traffico di droga e va, pertanto, egli prosciolto dal relativo addebito.

Deve essere conseguentemente il Karakonstantis rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 17 e 40 dell'epigrafe e prosciolto per non aver commesso il fatto dal reato ascrittogli al capo 7.

Koh Bak Kin

Nei confronti dell'orientale Koh Bak Kin, cinese nativo di Singapore e residente in Thailandia, venne emesso mandato di cattura 227/83 del 24 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Dell'imputato tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata ai traffici di droga della famiglia di Rosario Riccobono e Gaspare Mutolo, alle indagini conseguenti agli arresti di Francesco Gasparini e Palestini Fioravanti e ad altri analoghi episodi connessi.

In questa sede deve sinteticamente ricordarsi che le indagini sul trafficante di Bangkok presero l'avvio dal ritrovamento fra gli appunti sequestrati a Francesco Gasparini, arrestato all'aeroporto di Orly con un carico di eroina thailandese, di una cartolina postale

spedita da quel paese orientale da parte di tale Kin. Altra cartolina con la stessa firma era stata quindi rinvenuta in casa di Gaspare Mutolo nel corso di perquisizione ivi effettuata il 27 febbraio 1982.

Da parte sua la Squadra Narcotici della Questura di Roma, procedendo a seguito di notizie confidenziali ricevute, aveva accertato la permanenza a Roma nell'ottobre 1982 di un trafficante orientale di droga di nome "Kim", il quale era stato anche pedinato e fotografato mentre effettuava una visita al malavitoso romano Gianfranco Urbani, operante nel campo dello spaccio della sostanza stupefacente. Veniva altresì a conoscenza della stessa Squadra che il "Kin" utilizzava a Bangkok un recapito postale "P.O. Box 2081", perfettamente corrispondente a quello intanto fornito nel corso dei suoi interrogatori sul suo fornitore thailandese da Francesco Gasparini.

Costui, infatti, decisi a collaborare con la giustizia, rendeva ampia confessione,

riferendo (Vol.49/R f.189) + (Vol.50/R f.215) + (Vol.146/R f.232) che per conto di Gaspare Mutolo aveva preso contatto a Roma con Koh Bak Kin, facendoli incontrare quindi a Giulianova, per concordare forniture di eroina richieste dalla mafia siciliana, posta in difficolt  dalle recenti scoperte di laboratori clandestini per la raffinazione della morfina di base.

Il Gasparini aveva poi fatto un primo viaggio in Thailandia, ricevendo dal Kin quasi quattro chili di morfina che aveva consegnato a Palermo ai fratelli Michalizzi , emissari del Mutolo, portando al Kin il denaro datogli in pagamento. Con il Kin era poi ritornato a Palermo, ivi incontrandosi col Mutolo, con Rosario Riccobono e con Benedetto Santapaola, con i quali si era cominciato a discutere circa un ambizioso progetto di importazione di enorme quantitativo di eroina

raffinata da trasportare via mare. Per concordare ulteriori particolari del progetto si era quindi nuovamente portato in Thailandia, approfittandone, su istruzioni telefoniche del Mutolo, per acquistare quattro chili di eroina, cioè quella che gli era stata sequestrata all'atto del suo arresto all'aeroporto di Orly.

Ma evidentemente l'organizzazione del Mutolo non aveva, a causa di questo arresto, rinunciato al suaccennato progetto. Infatti il 24 maggio 1983 nel canale di Suez veniva dalla Polizia egiziana intercettata la motonave Alexandros G. con a bordo Fioravante Palestini, trovato in possesso di ben 233 chili di purissima eroina di provenienza thailandese.

Il Palestini, contattato nelle carceri egiziane da funzionari di Polizia Italiani, loro dichiarava spontaneamente (Vol.76/R f.2) + (Vol.103/R f.92) + (Vol.107/R f.7) che

il Mutolo e, dopo l'arresto di costui, i fratelli Micalizzi lo avevano convinto ad effettuare dalla Thailandia un trasporto di eroina via mare (evidentemente prendendo il posto dal Gasparini, nel frattempo arrestato a Parigi) e che egli si era all'uopo recato a Bangkok, prendendo contatto con tale "Tony" (il nome occidentalizzato del Koh Bak Kin), che gli aveva fornito l'eroina, accompagnandolo poi al largo delle coste Thailandesi ed imbarcandolo col carico sulla nave Alexandros G..

Emesso il menzionato mandato di cattura nei confronti del Kin, costui veniva rintracciato ed arrestato a Bangkok e trovato in possesso di appunti con l'indirizzo del Mutolo, del Palestini e del Gasparini (Vol.75/R f.21), (Vol.75/R f.32) e (Vol.75/R f.33) + (Vol.75/R f.22) + (Vol.75/R f.31). Chiedeva di essere estradato in Italia ed ivi

giunto rendeva ampie e particolareggiate dichiarazioni, di estremo interesse (Vol.79/R f.205) + (Vol.83/R f.137) + (Vol.114/R f.81) + (Vol.120/R f.186) + (Vol.129/R f.162) + (Vol.142/R f.201) + (Vol.145/R f.259) + (Vol.147/R f.63) e (Vol.147/R f.105).

Ammetteva di essere un grossista di eroina, della quale si riforniva presso un non meglio identificato Ton Song, e di aver conosciuto Gaspare Mutolo presso il carcere di Sulmona durante un comune periodo di detenzione. Tramite il Mutolo aveva conosciuto il Gasparini, insieme al quale nel 1981 era andato a trovare il primo presso un albergo di Teramo, concordando una consegna di eroina che dalla Thailandia il Gasparini avrebbe trasportato in Italia. Altre consegne alla stessa organizzazione aveva effettuato tramite diversi corrieri, che la recapitavano

col sistema del deposito presso gli appositi servizi delle stazioni ferroviarie di Roma e Firenze. Ultima consegna aveva fatto direttamente al Gasparini su istruzioni del Mutolo, ma trattavasi della droga che era stata al primo sequestrata a Parigi all'atto del suo arresto mentre giungeva dalla Thailandia col carico.

Precedentemente si era portato a Palermo ove aveva discusso col Mutolo, coi Micalizzi e con altri personaggi la spedizione via mare di ingentissimo quantitativo di droga, il cui trasporto doveva essere effettuato a cura di Palestini Fioravante, che gli era stato in precedenza presentando dal Mutolo a Roma e con il quale l'organizzazione aveva rimpiazzato il Gasparini dopo il suo arresto.

Nelle more della organizzazione del carico aveva consegnato altri quantitativi di eroina a vari corrieri inviatigli del Palestini, fra i quali uno arrestato all'aeroporto di Roma (evidentemente l'imputato Michele Abbenante). Quindi dopo un incontro in

Svizzera col Palestini e con altri siciliani, che gli avevano consegnato il danaro, aveva atteso il Palestini in Thailandia, ove, rifornitolo della droga, lo aveva accompagnato sino all'imbarco sulla Alexandros G.. Dopo l'arresto del Palestini non aveva piu' ricevuto dai siciliani il saldo della fornitura.

Le dichiarazioni del Kin trovavano ampia conferma in quelle di Pietro De Riz (Vol.112/R f.7) e Thomas Alan (Vol.106/R f.73) e (Vol.112/R f.269), nei quali venivano identificati gli occasionali corrieri dell'organizzazione che avevano provveduto alle consegne ai siciliani prima della spedizione del Palestini, nonche' in una serie minuziosa di accertamenti particolareggiatamente esposti nella gia' richiamata parte della sentenza.

Da esse e dal complesso degli accertamenti condotti emerge che il Kin era divenuto il principale fornitore sia di gruppi malavitosi

operanti prevalentemente a Roma e facenti capo a tale Gianfranco Urbani sia della organizzazione siciliana del Mutolo e del Riccobono. Le notizie fornite dal Kin in ordine a quest'ultima organizzazione, per altro, non fanno che confermare quanto gia' risultante per altra via e sembra fondato il sospetto che questa sia la principale ragione delle sue ammissioni.

Alla stregua di quanto sopra esposto non sussistono dubbi in ordine alla contestata sua partecipazione alla associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti facente capo al Mutolo ed ai suoi complici ed ai traffici di droga da detta organizzazione condotti. Va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati contestatigli come ai capi di imputazione 17 e 40.

Nulla invece induce seriamente a ritenere che con i predetti egli si sia associato anche al fine di commettere reati diversi dal traffico di sostanze stupefacenti e sia stato conseguentemente organicamente inserito nella organizzazione mafiosa del Mutolo e del

Riccobono. E, per altro, secondo le dichiarazioni di Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, e' ben possibile per gli "uomini d'onore" associarsi nel traffico di stupefacenti con persone estranee all'organizzazione senza che cio' determini un inserimento in essa di quest'ultimi.

Va quindi l'imputato prosciolto per non aver commesso il fatto dal reato contestatogli al capo 7 dell'epigrafe.

Labruzzo Mario

Indicato da Stefano Calzetta ((Vol.11 f.29), (Vol.11 f.44), (Vol.11 f.47), (Vol.11 f.48), (Vol.11 f.67), (Vol.11 f.76)) quale esponente mafioso operante nella zona della Guadagna e vicino agli Zanca, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Con ordinanza del 3 luglio 1984 (fasc. pers. f.328) ottenne gli arresti domiciliari in considerazione del suo grave stato di salute.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra del gruppo mafioso

cui risultava collegato il Labruzzo, venne nei suoi confronti emesso mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale, ricontestatigli i suddetti reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli vennero ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 cit., con contestuale sottoposizione dell'imputato allo stato di arresti domiciliari in cui gia' trovavasi.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di non conoscere gli Zanca bensì soltanto, perche' originario della stessa borgata, il suo coimputato Giuseppe Gambino.

E secondo il Calzetta proprio assieme al Gambino ed ai fratelli Pullara' il Labruzzo spadroneggiava nella zona della Guadagna, avendo ivi raggiunto una posizione di particolare prestigio dopo la scomparsa di tale Lucera Liborio, molto amico di Salvatore Profeta e rimasto

vittima della lupara bianca in quanto nel rione aveva ostacolato l'emergere della potenza del Labruzzo e del Gambino.

Ha ulteriormente il Calzetta precisato che il Lucera in quella zona, mediante soprusi e violenza, "si era fatta molta strada" ed aveva messo in ombra il Labruzzo, al quale aveva anche fatto qualche sgarbo. Dopo la scomparsa del Lucera il Labruzzo aveva invece, "ripreso quota" ed a lui si era affiancato il Gambino, ritenuto dal Calzetta medesimo autore della scomparsa suddetta, in quanto il Gambino era cugino di Carmelo Zanca ed il Labruzzo a quest'ultimo era molto vicino, sicche', eliminato il rivale, sia il Labruzzo che il Gambino erano divenuti elementi di primo piano nella zona della Guadagna.

La casa degli Zanca, ha aggiunto infine il Calzetta, era assiduamente frequentata da entrambi i predetti, che ivi usavano riunirsi con gli altri esponenti mafiosi Pietro Fascella, Ignazio Pullara', Vittorio Mangano, Salvatore Profeta e Giuseppe Federico.

Tali dichiarazioni hanno trovato, anche se parzialmente, conferma in quelle rese, da Salvatore Contorno (Vol.125 f.65), secondo il quale il Labruzzo usa regolarmente accompagnarsi a pregiudicati tanto da restare spesso coinvolto in procedimenti per associazione per delinquere.

Ne' ha rilevanza che, secondo il Contorno, il Labruzzo non sarebbe stato inserito ritualmente nell'organico di Cosa Nostra divenendone "uomo d'onore", in quanto di una regolare "iniziazione" del Labruzzo aveva invece da tempo già parlato Leonardo Vitale (Fot.452221), indicandolo come esponente mafioso della zona via Oreto-Guadagna e, comunque, lo stabile suo collegamento con gli esponenti mafiosi dell'associazione lo rende compartecipe dei reati associativi da costoro commessi, ad eccezione di quelli concernenti il traffico delle sostanze stupefacenti, non essendo stati raccolti a suo carico specifici elementi ed escludendo il suo stesso modestissimo ruolo

nell'ambito dell'organizzazione un suo coinvolgimento in tali traffici.

Piena conferma, invece, le dichiarazioni del Calzetta hanno trovato nelle risultanze di un servizio di osservazione (vedi rapporto 6 ottobre 1984 (Vol.125 bis f.2)) effettuato dalla Squadra Mobile di Palermo nel Gennaio 1974, durante il quale l'imputato fu notato insieme ad Edoardo Messina, della famiglia mafiosa di S. Maria di Gesu', ed a Antonio Vernengo, della stessa cosca e noto esperto nella raffinazione dell'eroina.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha per questa parte integrato ed assorbito il precedente provvedimento restrittivo.

Va invece prosciolto per non aver commessi i fatti dai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 contestatigli.

La Fiura Cosimo

Nei confronti di Cosimo La Fiura venne emesso ordine di cattura 30/83 dell'8 febbraio 1983, essendo rimasto egli coinvolto nelle indagini concernenti il riciclaggio di denaro proveniente da delitti nella Enologica Galeazzo S.p.A., la cui effettiva proprietà era di Antonino Vernengo.

Altro degli imputati, infatti, e precisamente Federico Amato, lo aveva originariamente indicato come la persona col quale aveva avuto esclusivamente contatti per la costruzione dello stabilimento enologico. Il La Fiura tuttavia immediatamente lo smentiva (Vol.1/SA f.357) ottenendo dopo poco la libertà provvisoria e previa declatoria di insussistenza di indizi a suo carico in ordine al reato di associazione mafiosa contestatogli.

Dell'imputato si occupa la parte della sentenza, cui si rimanda, dedicata alla scoperta

del laboratorio di eroina di via Messina Marine, che diede origine a procedimento cui venne riunito anche quello concernente l'Enologica Galeazzo S.p.A..

In quella sede si e' osservato che il La Fiura, suocero di Antonino Vernengo, e' proprietario di un villino attiguo allo stabilimento della Enologica Galeazzo e che appare evidente sia stato adibito, probabilmente, alla sorveglianza dei lavori di realizzazione dello stabilimento stesso.

Cio' tuttavia non significa nulla di rilevante ai fini dell'imputazione di associazione mafiosa, nemmeno in via indiziaria, e, fra l'altro, va rilevato che il prevenuto nemmeno figura tra i soci della impresa predetta.

Va, pertanto, prosciolto con ampia formula dal reato ascrittoli al capo 11 dell'epigrafe.

La Leggia Gaetano

Vedere scheda di Aurispa Carlo.

Lam Sing Choy

Nei confronti di Lam Sing Choy, dapprima erroneamente identificato come Tang Back Jan, ritenuto uno dei collaboratori dell'orientale Koh Bak Kin, fornitore di eroina della banda facente capo a Gaspare Mutolo, venne emesso mandato di cattura 326/83, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 (capi 7, 17 e 40 dell'epigrafe). Successivamente accertate le sue vere generalita', gli stessi reati gli vennero contestati con mandato di cattura 178/85 dell'11 giugno 1985.

Dell'imputato tratta la parte della sentenza dedicata anche ai traffici di stupefacenti del Kin ed all'arresto all'aeroporto Orly di Parigi di Francesco Gasperini.

La sua appartenenza alla associazione criminosa responsabile dei suddetti traffici e' dimostrata dalle dichiarazioni del Koh Bak Kin, che lo ha indicato come uno dei suoi collaboratori, pur fornendone dapprima false generalita'.

Conferma se ne trae dalle dichiarazioni di Pietro De Riz, secondo cui il Lam era anche il fornitore di una banda di trafficanti romana facente capo a Gianfranco Urbani detto "il Pantera" oltre che dei mafiosi siciliani. Ed ulteriori elementi a suo carico emergono dalle dichiarazioni del trafficante Thomas Alan, il quale, oltre a confermare il ruolo del Lam, quale collaboratore del Kin, ha anche precisato che una valigia con un carico di droga, sequestrata all'americano Czebeniak, componente della sua banda, era diretta in Italia proprio al Lam Sing Choy.

Tuttavia, come per il Koh Bak Kin, nulla induce seriamente a ritenere che con costui e con i suoi complici egli si sia

associato anche al fine di commettere reati diversi dal traffico di sostanze stupefacenti e sia stato conseguentemente organicamente inserito nella organizzazione mafiosa di Gaspare Mutolo e di Riccobono Rosario assieme al quale operava nel commercio della droga. E, per altro, secondo le dichiarazioni di Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, e' ben possibile per gli "uomini d'onore" associarsi nel traffico degli stupefacenti con persone estranee all'organizzazione senza che cio' determini un inserimento in essa di questi ultimi.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 17 e 40 dell'epigrafe ma prosciolto per non aver commesso il fatto dal reato di cui al capo 7.

La Malfa Gaspare

La Malfa Gaspare e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.23/85 e deve rispondere del reato di favoreggiamento personale (art.378 C.P.), per avere aiutato Rotolo Salvatore - colpito da mandato di cattura per omicidio - richiedendo il rilascio di una carta d'identita' a lui intestata e che faceva utilizzare al predetto Rotolo.

L'imputato, inoltre, deve rispondere, in concorso con Rotolo Salvatore e con Clemente Antonino Maria, del reato di cui agli artt. 110, 61 n.2 e 477 C.P., per avere richiesto alla delegazione comunale di Palermo-Settecannoli (di cui il Clemente era Presidente) il rilascio di una carta d'identita' a lui intestata, allegando alla relativa richiesta una fotografia riprodotte le sembianze del Rotolo.

Gli accertamenti sulla carta d'identita del Rotolo venivano disposti a seguito delle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo, il quale, in uno dei suoi ultimi interrogatori, riferiva: "...ricordo di un furto consumato ai danni di Giuseppe La Malfa, con abitazione in via Ponte di Mare dove abita la famiglia di Lo Verso. La Malfa era un amico di Angelo Baiamonte e di Vincenzo Caruso e con quest'ultimo spesso andava a caccia.

La Malfa, inoltre, favoriva anche Rotolo Salvatore fornendogli la propria tessera. Preciso che a favorire il Rotolo era il figlio del La Malfa, Gaspare, il quale dava al Rotolo la sua tessera e permetteva a questi di circolare mentre era latitante, con un documento al quale apponeva la sua foto." -

La Squadra Mobile, con rapporto del 18.12.84 ((Vol.155 f.21) e segg.) riferiva che il 7.9.74 era stata rilasciata dal Comune di Palermo a La Malfa

Gaspare la carta d'identita n.16940753, mentre in data 7.10.1980, allo stesso La Malfa era stata rilasciata altra carta d'identita n.52372368 con una foto corrispondente a quella di Rotolo Salvatore.

Si procedeva al sequestro di tutta la documentazione presso la delegazione di "Settecanoli" e il segretario della delegazione stessa, Bellante Giovanni, riferiva come per il rilascio del documento non era stata seguita la normale prassi, potendosi ipotizzare che il titolare del documento d'identita' fosse conosciuto o all'impiegato compilatore (Gugino Piero) o al Presidente pro-tempore della Delegazione (Clemente Antonino). Quest'ultimo dichiarava di aver conosciuto la persona effigiata nella documentazione nel corso della campagna elettorale e di averla rivista, dopo la sua elezione a Presidente del quartiere allorché aveva richiesto il rilascio del documento. Precisava che, sicuramente, tale persona gli era stata segnalata da qualcuno degli impiegati dato che il documento era stato rilasciato lo stesso giorno della richiesta.

Gugino Pietro, riferiva, pero', che per il La Malfa richiedente aveva garantito personalmente il Presidente Clemente (Vol.156 f.233).

Chiara, quindi, la responsabilita' del La Malfa il quale, ben conosciuto da Rotolo Salvatore, aveva fornito tutti i suoi dati anagrafici nonche' richiesto la carta d'identita' intestata a suo nome e con la foto di esso Rotolo.

Con la ulteriore, e necessaria, complicita' del Clemente, il Rotolo aveva, cosi', ottenuto la carta d'identita che gli permetteva di circolare indisturbato.

Il La Malfa, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli (Capi 401, 415) anche se, sentito dal G.I. (Vol.169 f.181) negava di aver aiutato il Rotolo: le precise indicazioni del Sinagra obiettivamente riscontrate dall'esame della documentazione in sequestro, tolgono ogni dubbio sulla responsabilita' del La Malfa.

La Mantia Gaspare

Indicato da Contorno Salvatore come uomo d'onore della famiglia di Ciaculli, affiliata all'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", la Mantia Gaspare veniva colpito da mandato di cattura n.361/84 del 24/10/1984 con il quale gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P., 71, 74 e 75 della legge 685 del 1975.

Ha riferito il Contorno Salvatore che l'imputato, dallo stesso bene conosciuto perche' suo vicino di casa, gli era stato ritualmente presentato come uomo d'onore, dal capo-decina Castellana Giuseppe e da Riccobono Francesco, entrambi componenti della famiglia di Ciaculli, e che il La Mantia Gaspare, suocero di Buffa Vincenzo (altro uomo d'onore della stessa famiglia di Ciaculli), aveva assistito, insieme al figlio Matteo, alla sua fuga per sottrarsi all'agguato mortale che gli avevano teso i suoi

nemici (Vol.125 f.57), (Vol.125 f.136).

Interrogato, l'imputato ha respinto gli addebiti (Vol.142 f.20) ma le precise "indicazioni" fornite sul suo conto dal Contorno Salvatore costituiscono certi e sufficienti elementi probatori che hanno trovato confronto e riscontro negli effettuati accertamenti bancari; ed invero e' risultato che l'imputato, insieme a Federico Domenico e Buffa Vincenzo, imputati nel presente provvedimento, ha firmato una cambiale dell'importo di lire 125.000.000 a garanzia di un fido concesso dalla C.C.R.V.E. per lire 100.000.000 alla "Urania Costruzioni S.r.l.", con sede in Palermo, facente capo a Bontate Giovanni; il La Mantia Gaspare, inoltre, ha tratto sul suo conto corrente un assegno girandolo a Lombardo Giovanni che, a sua volta, ha tratto, sul proprio conto corrente, due assegni per l'importo complessivo di lire 3.800.000 all'ordine dello stesso La Mantia Gaspare. Infine Greco Nicolo', affiliato alla famiglia mafiosa di Bagheria, ha

tratto sul proprio conto corrente un assegno di lire 100.000 all'ordine di Pace Stefano, aderente alla famiglia mafiosa di Ciaculli, il quale ha girato a Federico Antonino il quale, a sua volta l'ha negoziato al La Mantia Gaspare.

Orbene, tali rapporti economici con aderenti cosche mafiose comprovano, in maniera inoppugnabile, l'inserimento del La Mantia Gaspare nella Consorzeria criminosa di cui e' processo; conseguentemente, appare di giustizia disporre il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1 e 10).

Nulla e' emerso, invece a carico del La Mantia Gaspare in ordine agli altri addebiti per cui da tali imputazioni lo stesso deve essere sollevato con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti" (Capi 13 e 22); ed infatti le indagini espletate non hanno evidenziato fatti od episodi specifici comprovanti l'inserimento, a qualsiasi titolo, dell'imputazione nel traffico di sostanze stupefacenti o la sua partecipazione agli utili derivanti da tale illecita attivita'.

La Mantia Matteo

Indicato da Contorno Salvatore come uomo d'onore della famiglia di Ciaculli, affiliata all'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", La Mantia Matteo veniva colpito dal mandato di cattura n.361/84 del 24/10/1984 con il quale gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge 685 del 1975.

Ha riferito il Contorno Salvatore che l'imputato, dallo stesso bene conosciuto perche' suo vicino di casa, gli era stato ritualmente presentato come uomo d'onore dal cognato Buffa Vincenzo, marito di una sua sorella, affiliato alla famiglia di Ciaculli (Vol.125 f.33), (Vol.125 f.57).

Interrogato, l'imputato ha respinto gli addebiti riferendo di non avere piu' visto il Contorno Salvatore dal tempo in cui entrambi frequentavano le scuole elementari

(Vol.60 f.142); tale circostanza e' stata smentita dal Contorno il quale ha ricordato che, nel corso dell'agguato tesogli nel giugno del 1981, abbandono' la sua autovettura quasi davanti il negozio gestito dal La Mantia Matteo e dal padre Gaspare i quali lo videro fuggire e videro i suoi aggressori (Vol.125 f.136).

Le precise "indicazioni" fornite dal Contorno sul conto dell'imputato, non smentite da altre emergenze processuali, costituiscono certi e sufficienti elementi probatori a carico del La Mantia Matteo di cui va disposto il rinvio a giudizio davanti la Corte di Assise di Palermo per rispondere dei reati p. e p. dagli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1 e 10).

Nulla e' emerso, invece, a carico del prevenuto in ordine agli altri addebiti mossigli per cui da tali imputazioni il La Mantia Matteo va prosciolto con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti".

La Mantia Salvatore

Indicato da Contorno Salvatore come uomo d'onore della famiglia di Ciaculli (Vol.125 f.7) e (Vol.125 f.8) affiliata all'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" La Mantia Salvatore veniva colpito da mandato di cattura n.361/84 del 24/10/1984 con il quale gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Ha riferito il Contorno Salvatore che l'imputato, appassionato di autovetture e già intenzionato a "farsi monaco" (un tempo sulla sua nuca si notava la caratteristica chierica degli ecclesiastici) (Vol.125 f.128) gli era stato presentato ritualmente come uomo d'onore da Castellana Giuseppe, capo decina della famiglia di Ciaculli.

Ha precisato, altresì, il Contorno che il La Mantia Salvatore, possidente e benestante anche da parte della moglie (una Lo Giudice che ha una sorella "scema") veniva utilizzata dalla sua "famiglia" come "faccia pulita" cioè come prestanome o appoggio per i latitanti (Vol.125 f.128). Interrogato, l'imputato ha negato gli addebiti ma le precise e circostanziate "indicazioni" fornite sul suo conto dal Contorno Salvatore, non smentite da altre risultanze processuali, costituiscono certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato per cui va ordinato il rinvio a giudizio del predetto davanti la Corte di Assise di Palermo per rispondere dei reati p. e p. dagli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1 e 10).

Nulla è emerso, invece, a carico del La Mantia Salvatore in ordine agli altri addebiti mossigli per cui lo stesso va prosciolto dalle imputazioni di cui ai capi 13) e 22) con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti"; ed invero le risultanze

processuali non hanno posto in luce fatti o episodi specifici comprovanti l'inserimento dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti o la sua partecipazione agli utili derivanti da tale illecita attivita'.

Lamberti Giuseppe

Nei confronti di Giuseppe Lamberti, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti di America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 bis C.P., 75 e 71 legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato il Lamberti, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i pedetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art. 416 C.P., in relazione alla supposta sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Della posizione del Lamberti si occupa la parte della sentenza dedicata alla

illustrazione dei traffici di droga con gli U.S.A. ed alla luce delle risultanze di quelle indagini egli va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Lamberti Salvatore

Nei confronti di Salvatore Lamberti, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina dalla Sicilia agli Stati Uniti di America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Intervenute, quindi, le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato il Lamberti, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art. 416 C.P., in relazione alla supposta sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Della posizione del Lamberti si occupa la parte della sentenza dedicata alla illustrazione dei traffici di droga con gli

U.S.A. ed alla luce delle risultanze di quelle  
indagini egli va rinviato a giudizio per  
rispondere di tutti i reati ascrittigli di cui  
ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

La Molinara Guerino

Nei confronti di Guerino La Molinara venne emesso mandato di cattura 326/83 del 12 luglio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 (capi 7, 17 e 40 dell'epigrafe).

Dell'imputato tratta la parte della sentenza dedicata ai traffici di droga della banda facente capo a Gaspare Mutolo e, tra l'altro, all'arresto di Michele Abbenante, sorpreso in Roma il 21 ottobre 1982 con un carico di kg. 9,500 di eroina, proveniente dalla Thailandia e fornita dall'orientale Koh Bak Kin.

In questa sede giova ricordare, per brevi accenni, che le indagini sul La Molinara presero l'avvio proprio dal predetto arresto dell'Abbenante, essendosi accertato che costui dal 10 al 19 aprile 1982 aveva effettuato altro viaggio in Thailandia in compagnia dell'imputato in esame, originario del centro di

Giulianova, ove il Mutolo era stato in soggiorno obbligato e dove aveva altresì avuto i natali Fioravante Palestini, che il 24 maggio 1983 sarebbe stato arrestato in Egitto con altro ingentissimo carico di droga ma che già precedentemente era venuto alla attenzione degli inquirenti per essere stato trovato in Palermo in casa del Mutolo nel corso di perquisizione effettuata il 22 aprile 1982.

Si accertava inoltre che il 29 ottobre 1982, cioè appena otto giorni dopo l'arresto dell'Abbenante, il La Molinara aveva alloggiato in Palermo presso l'Hotel Conchiglia d'oro di Mondello, ove prestava servizio Giacomina Mutolo, sorella di Gaspare e madre dell'odierno imputato Carlo De Caro (Vol.70/R f.100).

Altra presenza presso lo stesso albergo del La Molinara, sempre in compagnia di tale Giacinto Ianni, veniva riscontrata in data 1 luglio 1983 e, come più esaurientemente esposto nella richiamata parte della sentenza nonché in quella dedicata all'esame della

posizione dello Ianni, imputato di favoreggiamento personale, e' certo che in tale seconda occasione il La Molinara ebbe ad incontrarsi con Giovanni Mutolo, fratello di Gaspare.

Ed altro viaggio a Palermo del La Molinara si accertava esser stato fatto immediatamente prima che egli con l'Abbenante partisse per la Thailandia nell'aprile del 1982, poiche' i relativi biglietti per la tratta aerea Palermo - Milano - Bangkok risultavano acquistati presso l'agenzia Sicantur di Palermo (Vol.83/R f.97) + esame La Corte Giovanni a (Vol.94/R f.169). In Thailandia poi i due avevano addirittura alloggiato nella stessa stanza dell'Hotel Montien (Vol.122 f.241), dopo aver effettuato insieme il viaggio fino a Bangkok (Vol.83/R f.95) + (Vol.122 f.240).

Nello stesso periodo e nello stesso albergo di Bangkok risultava inoltre presente, evidentemente non a caso, Fioravante Palestini (Vol.83/R f.8).

Nel corso dei suoi interrogatori l'imputato ha tenuto un atteggiamento del tutto negativo, asserendo di essersi recato in Thailandia per scopi turistici e di ricordare solo vagamente che nella sua stessa stanza aveva dormito altra persona.

Ha sostenuto inoltre di essersi recato a Palermo nel luglio 1983 (tacendo sulle altre occasioni) allo scopo di acquistare magliette; di esser venuto solo e di non aver incontrato nessuno, in cio' smentito dallo stesso Giovanni Mutolo, il quale, dopo iniziali reticente, ha ammesso (Vol.89/R f.100) che il La Molinara e lo Ianni erano venuti a Palermo per incontrarsi con suo fratello Gaspare ed a tale scopo si erano a lui rivolti (in realta', secondo quanto

risulta dalla testimonianza di Irene Herrmanoness a (Vol.84/R f.19), i due erano attesi a Palermo e Giovanni Mutolo si era recato prima del loro arrivo, per informarsi su di loro, presso l'albergo Conchiglia d'oro).

Non rimangono dubbi, pertanto, sull'appartenenza del La Molinara alla banda facente capo al Mutolo, che lo aveva evidentemente "reclutato" insieme al Palestini durante il suo soggiorno a Giulianova per avviarli al traffico di droga, quali corrieri per e dalla Thailandia.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e dei contestati traffici di eroina (capi 17 e 40 dell'epigrafe).

Nulla invece induce a ritenere che egli col Mutolo ed i suoi complici si sia associato per commettere reati anche diversi dal

traffico delle sostanze stupefacenti ed anzi le modalita' del menzionato "reclutamento" portano decisamente ad escluderlo. Va, pertanto prosciolto dal reato di associazione per delinquere contestatogli come al capo 7 dell'epigrafe.

La Rocca Pietro

La Rocca Pietro e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.361/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416,416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.

Nel corso di un interrogatorio reso al G.I., Salvatore Contorno riferiva:

"La S.V. mi dice che l'autista di Michele Greco fermato a Caltanissetta e' stato identificato per La Rocca Pietro. In effetti adesso ne ricordo il cognome e preciso che trattasi di un giovane dai capelli biondi, statura media e corporatura normale. Vi e' pero' un altro autista di Michele Greco, anch'esso uomo d'onore, che si chiama Angelo (Anciluzzo), che e' impiegato dell'azienda Favarella e abita a Croce Verde; ha circa 25-28 anni ed e' un po' stempiato; e' in possesso di porto d'armi".  
(Vol.125 f.64).

Il Contorno, successivamente, precisava:

"In effetti l'uomo di fiducia di Michele Greco non e' Pietro La Rocca, come ho gia' detto, ma suo cognato Pietro Milici. Anche quest'ultimo fa l'autista a Michele Greco e ho gia' dato sufficienti indicazioni per la sua identificazione".(Vol.125 f.82).

Infine, specificava compiutamente quanto a sua conoscenza circa i due:

"Quanto all'autista e uomo di fiducia di Michele Greco, faccio presente che quando appresi che un uomo alla guida dell'auto di Michele Greco era stato fermato a Caltanissetta, feci presente che costui era uomo d'onore perche' appunto come uomo d'onore mi era stato presentato colui che normalmente conduceva l'auto del Greco. Senonche' quando vidi la fotografia sul giornale, che corrispondeva come appresi a quella di tale La Rocca Pietro, ritenni doverosamente di far presente che in

realta' non mi ero riferito a costui bensì ad un suo cognato, adibito normalmente dal Greco a mansioni di autista, del quale non ricordavo il nome e che successivamente ho con sicurezza identificato in Pietro Milici, presentatomi presso il Greco come uomo d'onore, mentre il La Rocca pur avendolo qualche volta visto, (faceva i servizi in casa del Greco, tipo "una donna") come uomo d'onore non mi è stato mai presentato" (Vol.125 f.150).

Le dichiarazioni del Contorno, dunque, scagionano completamente il La Rocca che, pertanto, va prosciolto da tutti i reati di cui al mandato di cattura n.361/84, per non averli commessi.

La Rosa Angelo n.18/6/1938

Indicato da Contorno Salvatore come uomo d'onore facente parte della famiglia di "Ciaculli", affiliata all'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra", La Rosa Angelo veniva colpito dal mandato di cattura n.361/84 del 24/10/84 con il quale gli si contestavano i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 74 e 75 della legge n.685 del 1975.

Sul suo conto il Contorno ha riferito che lo stesso, intorno al 1976, gli venne presentato ritualmente, come uomo d'onore, nella villa di Greco Michele dove si era portato a bordo di una Giulia Alfa Romeo tg. LT (Latina) di colore bianco; che risiedeva da tempo in quella provincia dove era titolare di una grande tenuta in cui, secondo quanto si diceva negli ambienti di "Cosa Nostra", nascondeva latitanti che gravitavano su Roma (Vol.125 f.137) (capi 13 e 22); ed infatti non sono state raccolte

prove di fatti od episodi specifici concernenti l'inserimento dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti o la sua partecipazione agli utili derivanti da tale illecita attivita'.

Interrogato, l'imputato ha respinto gli addebiti assumendo di non conoscere il Contorno Salvatore e di avere, casualmente, incontrato presso il Mercato Ortofrutticolo di Milano, dove si era portato a bordo della sua Alfa Romeo Giulia di colore bianco targata LT, per vendere i prodotti della sua tenuta quell' Ingrassia Giuseppe (Vol.183 f.212)che, il Contorno Salvatore e il Buscetta Tommaso, hanno indicato come uomo d'onore della "famiglia" di Ciaculli.

La generica discolpa dell'imputato non puo' trovare ingresso processuale a fronte delle precise indicazioni fornite dal Contorno Salvatore sulla persona del La Rosa Angelo, che hanno trovato riscontro nelle ulteriori acquisizioni processuali dalle quali e' emerso che il numero dell'utenza telefonica del La Rosa Angelo figura nell'agenda

sequestrata ai coimputati Ingrassia Giuseppe e Greco Francesco (vedasi documentazioni in sequestro) e che l'autovettura del prevenuto e' stata segnalata nella zona di Ciaculli.

Appare, pertanto, aderente alle non univoche risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio dell'imputato davanti la Corte di Assise di Palermo per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1, 10).

L'espletata istruzione non ha, invece, evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 13) e 22) della rubrica.

Ed invero, seppure l'accertata frequentazione tra il prevenuto e l'Ingrassia Giuseppe, notoriamente inserito nel traffico di sostanze stupefacenti, depone a favore della tesi accusatoria (tenuto conto della comune qualifica di "uomo d'onore" dei due e dell'appartenenza alla stessa famiglia di "Ciaculli" i cui componenti sono inseriti a pieno titolo nel traffico della droga); per altro verso, la mancata acquisizione della prova

di fatti o episodi specifici dell'inserimento dell'imputato in tale attivita' illecita o della sua partecipazione agli utili legittima il dubbio sulla ascrivibilita' all'imputato dei reati di cui ai capi 13) e 22) della rubrica. Appare, pertanto, aderente alle incerte risultanze probatorie sollevare il La Rosa Angelo da tali imputazioni con formula dubitativa.

La Rosa Antonino n.22.5.1957

Denunciato con rapporto della Squadra Mobile del 20 gennaio 1983 (Vol.3/A f.12) quale appartenente alla cosca mafiosa di Ciaculli, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 96/83 del 25 febbraio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

A seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra della "famiglia" mafiosa di Ciaculli, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale, ricontestatigli i suddetti reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P.e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere soltanto un dipendente del Greco di Ciaculli ed estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa.

Il La Rosa in data 17 gennaio 1983 venne fermato da personale della Sezione Investigativa della Squadra Mobile di Palermo mentre, a bordo di una Fiat 127, transitava per la via Conte Federico nella zona di Ciaculli. All'interno dell'autovettura venne rinvenuta una copiosa documentazione riguardante aziende ed attivita' economiche facenti capo a Michele Greco, Salvatore Greco, Giuseppe Greco di Salvatore, Giovanni Prestifilippo ed altri elementi a costoro collegati. In una agenda in suo possesso vennero poi rinvenuti, trascritti, degli appunti nei quali era sviluppato il processo per la trasformazione della morfina base in eroina, mentre nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata presso la sua abitazione vennero rinvenuti due alambicchi che presentavano una certa rassomiglianza con quelli trovati a seguito della scoperta, nel

palermitano, di laboratori per la produzione dell'eroina.

Il La Rosa venne, altresì, trovato in possesso di numerose chiavi, di cui alcune, come chiarito dallo stesso imputato, appartenenti a lucchetti di catene e cancelli installati nella zona di Ciaculli e che gli consentivano di circolare liberamente per le strade interpoderali di tale zona, ed altre appartenenti a delle autovetture avute in prestito dalla società GRINTA.

Quanto sopra dimostra come il La Rosa godesse la piena fiducia delle famiglie di Michele e Salvatore Greco, come emerge chiaramente dal fatto che lo stesso, anche per sua ammissione, ne curava durante la latitanza gli interessi economici e poteva liberamente muoversi per la zona di Ciaculli, essendo in possesso delle chiavi che davano accesso alle varie strade interpoderali ostruite con catene e cancelli.

Ed in proposito è opportuno ricordare che, secondo le rivelazioni di Salvatore Contorno

(Vol.125 f.152), che hanno per altro confermato quanto precedentemente accertato dagli inquirenti ((Vol.14 f.282)al n.404010), tutta la zona di Ciaculli e' percorsa da una fitta rete di vie interne e che nei punti di congiunzione delle varie strade interpoderali vengono installati cancelli per impedire l'accesso ai non possessori delle chiavi di apertura delle relative serrature, che vengono sostituite in occasione dell'arresto di latitanti e del probabile sequestro delle chiavi in loro possesso, come per altro si verifico' subito dopo l'arresto di Giovanni Fici ((Vol.10 f.164) e (Vol.10 f.275) ai n.41077 e 410894). E' estremamente significativo, pertanto, che di tali chiavi, che gli consentivano di utilizzare appieno questa particolare rete viaria riservata ai ricercati e, comunque, agli appartenenti alla cosca dei Greco, fosse in possesso anche il La Rosa.

Costui, inoltre, disponeva di numerose autovetture di pertinenza della GRINTA, societa' di cui era socio Giuseppe Greco di Michele, ed era adibito al controllo degli operai della cooperativa Favarella dei fratelli Michele e Salvatore Greco. E curava, altresì, gli interessi di altre famiglie mafiose, quali quella dei Prestifilippo, avendo l'onore della lettura del consumo di acqua di un pozzo di proprieta' di Caterina Prestifilippo, Rosa Buffa e Filippa Bonta', tutte parenti di Giovanni Prestifilippo, padre del famigerato Mario.

Quanto poi agli appunti, trovati in suo possesso, riguardanti il processo di trasformazione della morfina in eroina, il La Rosa, che in un primo momento, interrogato dagli organi di polizia giudiziaria (Vol.3/A f.16), aveva ammesso che gli stessi erano relativi ad un tentativo non riuscito da lui posto in essere, sulla base di nozioni tratte da libri di testo, di trasformare la morfina in eroina,

successivamente, interrogato dal P.M. (Vol.3/A f.38), modificava tale versione, sostenendo che gli appunti in questione erano stati da lui copiati da un libro di scuola media superiore, e cio' per ottemperare ad una richiesta del Prof. Tamburello, che aveva invitato gli studenti della scuola da lui frequentata ad effettuare una ricerca sugli alcaloidi. In quell'occasione egli aveva scelto di sviluppare il processo di trasformazione della morfina, base di altri derivati, tra cui l'eroina.

Tale assunto e' stato categoricamente smentito dal citato Prof. Tamburello (Vol.3/A f.49), il quale, esaminati gli appunti del La Rosa, ha escluso di avere mai trattato con gli studenti dell'IPSIA (l'istituto frequentato dal La Rosa) il processo di trasformazione degli alcaloidi, trattandosi di materia chimica molto specialistica che non viene trattata neanche dagli studenti del quinto anno.

Gli appunti in questione, pertanto, posti in correlazione al rinvenimento nell'abitazione del La Rosa di due alambicchi, agli accertati rapporti dell'imputato con i Greco ed i Prestifilippo ed alle dichiarazioni di Salvatore Contorno, concernenti la gestione in Ciaculli da parte delle suddette famiglie di una raffineria di droga, inducono fondatamente e ritenere che egli, munito di diploma d'operatore chimico, era colui che in seno all'organizzazione mafiosa sovrintendeva, in qualita' di esperto, ai processi di raffinazione dell'eroina.

Inoltre, le dichiarazioni dal La Rosa rese agli organi di polizia giudiziaria prima, ed all'autorita' giudiziaria successivamente, oltre che evidenziare i di lui rapporti con i Greco di Ciaculli, mettono in luce come costoro fossero il punto di riferimento di tutti coloro, mafiosi e non, che nella borgata loro si rivolgevano al fine di dirimere contrasti o di ottenere protezione, facendo affidamento sulla forza intimidatrice derivante dalla loro posizione di capi della cosca.

Ha cosi' riferito il La Rosa che, tra coloro che con maggiore frequenza si recavano a trovare i Greco alla Favarella, erano Giuseppe Greco diNicolo', i fratelli Prestifilippo, Michelangelo Aiello, Giovanni Fici ed altri.

Il La Rosa ha anche parlato delle influenti amicizie intrattenute dai Greco, prima ed anche durante la loro latitanza, nonche' dei candidati (tutti appartenenti alla D.C.) che, nel periodo elettorale, Salvatore Greco sosteneva, canalizzando nei loro confronti i consensi dell'elettorato nella zona di Ciaculli (tale era il caso di Giuseppe Cerami, costantemente eletto nel collegio elettorale di Palermo 2, che abbraccia la zona di Ciaculli, Croceverde Giardini, Brancaccio etc.). La conoscenza di tali fatti da parte dell'imputato costituisce la prova piu' convincente del suo inserimento nella cosca di Ciaculli nonche' del suo ruolo di persona di assoluta fiducia dei Greco.

Va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato il precedente mandato (capi 1, 10, 13, 22).

La Rosa Francesco

Denunciato a piede libero con rapporto della Questura e del Nucleo Operativo del gruppo dei CC. di Palermo del 13/7/1982 perche' ritenuto responsabile, in concorso con altre persone tra cui il cugino Fici Giovanni del reato p. e p. dagli artt.416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1975, il La Rosa Francesco veniva indicato da Contorno Salvatore come persona molto vicina a Greco Giuseppe detto Pino "Scarpuzzedda", uomo d'onore della famiglia di "Ciaculli" di cui era un "punto di appoggio" (Vol.125 f.43).

Colpito dal mandato di Cattura n.361/84 del 24/10/1984 con il quale gli si contestavano i reati di cui agli artt.416, 416 bis c.P. 71 e 75 della legge 685 del 1975, il La Rosa Francesco contestava gli addebiti assumendo di non conoscere il Contorno Salvatore e

il Greco Giuseppe e confermando di essere cugino di Fici Giovanni e zio paterno di La Rosa Antonino, il quale svolgeva l'attivita' di segretario per conto di un figlio di Greco Michele - Tali ultime circostanze (ricordate dal Contorno Salvatore, (Vol.125 f.43) - (Vol.125 f.72) dimostrano che il La Rosa Francesco e' ben conosciuto dal Contorno Salvatore il quale ha, anche, dichiarato di ignorare se il predetto sia "uomo d'onore" ma tale qualifica l'imputato non poteva non avere se si pone mente alla circostanza che il La Rosa Francesco era persona fidata e "punto di appoggio" di un uomo d'onore come il Greco Giuseppe, detto Pino "Scarpuzzedda", uno dei piu' pericolosi e "valorosi", affiliati della famiglia di Ciaculli, il quale non avrebbe di certo dato la sua fiducia a persona che non facesse parte, a pieno titolo, della sua cosca.

Peraltro, il fatto che, successivamente il Greco non si sia piu' fidato del La Rosa Francesco e lo abbia costretto ad

allontanarsi dalla piana di Ciaculli (per come riferito dal Contorno Salvatore - (Vol.125 f.187)) costituisce riprova dell'appartenenza a pieno titolo dell'imputato alla "famiglia" di Ciaculli perche' soltanto un "affiliato" puo' per motivi "disciplinari" essere "allontanato" o "posato" (v.Dichiarazione di Buscetta Tommaso (Vol.124 f.72)).

Appare pertanto, aderente alle risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio del La Rosa Francesco davanti la Corte di Assise di Palermo, per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P.(Capi 1 e 10).

Nulla risulta, invece, a carico dell'imputato in ordine agli altri addebiti contestatigli dai quali, pertanto, deve essere sollevato con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti", non essendo stata acquisita la prova di alcun episodio specifico comprovante l'inserimento dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti (Capi 13 e 22).

La Rosa Giovanni

Denunciato con rapporto del 16 novembre 1983 (Vol.5/A f.31), quale favoreggiatore del latitante Giovanni Fici, vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 239/83 del 18 novembre 1983 e mandato di cattura 524/83 del 12 dicembre 1983, con i quali gli fu contestato il delitto di cui all'art.378 C.P..

Interrogato, si protestava innocente, asserendo di conoscere il Fici ma di non vederlo da piu' di un anno.

Con ordinanza dell'11 febbraio 1984 gli venne concessa la liberta' provvisoria.

Indicato quindi da Salvatore Contorno (Vol.125/C f.80), (Vol.125/C f.85), (Vol.125 f.92) e (Vol.125 f.149) quale

"uomo d'onore" e capo decina della famiglia mafiosa di Ciaculli, venne nei suoi confronti emesso mandato di cattura 76/85 del 28 febbraio 1985, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1985.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine al reato di associazione per delinquere anche di tipo mafioso.

Invero, come emerge dal rapporto del 12 novembre 1983 (Vol.5/A f.5), l'11 novembre 1983 militari dell'Arma riconoscevano Giovanni Fici a bordo di una autovettura Ford Fiesta che transitava nella zona di Villabate, condotta da altra persona. L'autovettura, poiche' evidentemente i suoi occupanti s'erano accorti di essere seguiti, si arrestava improvvisamente e da essa di catapultava fuori il Fici, che cercava riparo in un vicino negozio, dove pero' dopo poco tempo veniva tratto in arresto, mentre l'autovettura riusciva a dileguarsi.

Il Fici, che dichiarava di non conoscere la persona alla guida della Ford Fiesta, cui, a suo dire, aveva casualmente chiesto un passaggio, sosteneva di essersi recato in Villabate per ritirare una sua autovettura presso l'officina di tale Francesco Fontana. Questi, sentito in qualita' di teste ((Vol.5/A f.34) + (Vol.23 f.46), riferiva che una autovettura di pertinenza del Fici era stata portata giorni prima presso la sua officina al traino di una Ford Fiesta condotta da tale La Rosa, che successivamente riconosceva in fotografia nell'imputato in esame.

Non sussistono dubbi, pertanto, sul fatto che proprio il La Rosa fosse in compagnia del Fici sino a pochi attimi prima del suo arresto e che abbia tentato di evitarglielo, oltre ad averlo precedentemente aiutato nei suoi spostamenti conducendolo a Villabate con la sua Ford Fiesta.

E nonostante il La Rosa abbia sostenuto di non vedere il Fici, conosciuto perche' originario della sua stessa borgata di Ciaculli, da piu' di un anno, le risultanze della documentazione acquisita e delle indagini condotte sul materiale in sequestro pienamente lo smentiscono.

Il Fici invero tento' prima dell'arresto di disfarsi di un borsello, all'interno del quale, si accerto', erano contenuti armi, chiavi e taluni foglietti con appunti manoscritti. Fra questi ultimi taluni recapiti telefonici annotati con le cifre invertite, all'evidente scopo di impedire che si risalisse con facilita' ai loro intestatari, come lo stesso Giovanni La Rosa ((Vol.18 f.99) - (Fot.410670)).

Nel borsello era altresì custodito un mazzo di chiavi con varie etichette, che risultavano aprire vari cancelli di ingresso in proprieta' della zona di Ciaculli, tra loro collegate con stradelle interpoderali.

Nel corso dei sopralluoghi espletati per accertare quanto sopra esposto, protrattisi per piu' giorni, i verbalizzanti constatavano che talune delle serrature, che, come gia' appurato, erano azionabili dalle chiavi in sequestro, erano state asportate (Vol.10 f.164) e (Vol.10 f.275).

Salvatore Contorno avrebbe poi rivelato (Vol.125 f.152), confermando per altro quanto gia' precedentemente accertato dagli inquirenti (Vol.14 f.282), che tutta la zona di Ciaculli e' percorsa da un fitta rete viaria e che nei punti di congiunzione delle varie strade interpoderali vengono installati cancelli per impedire l'accesso ai non possessori delle chiavi di apertura delle relative serrature, che vengono sostituite in occasione dell'arresto dei latitanti e del probabile sequestro delle chiavi medesime in loro possesso. Trattasi, con ogni evidenza di un sistema di circolazione interna

atto a consentire sicuri spostamenti ai ricercati e difficili ricerche da parte della Polizia.

Orbene, all'atto dell'arresto del La Rosa in esecuzione dell'ordine di cattura 239/83, anch'egli fu trovato in possesso di numerose chiavi, talune delle quali identiche a quelle del Fici (vedi rapporto 31 dicembre 1983 a (Vol.23 f.53) + (Vol.186 f.313)). Interrogato sul punto, asseriva che trattavasi di chiavi di accesso a terreni sui quali sia lui che il Fici avevano diritto di passaggio ed ammetteva di essere a conoscenza che successivamente all'arresto del Fici le serrature erano state sostituite per timore che "estranei" potessero utilizzare le chiavi.

Fra gli "estranei" significativamente includeva gli organi di Polizia, così fornendo clamoroso riscontro alle dichiarazioni del Contorno.

In considerazione di quanto sopra non si vede come possa dubitarsi della veridicità delle accuse del predetto, il quale, come si è

detto, indicando il La Rosa come "uomo d'onore" e capo decina della famiglia di Ciaculli, ha precisato che trattasi di persona molto legata al famigerato Giuseppe Greco di Nicolo'detto "scarpuzzedda", per conto del quale "controlla" tutta la zona di Ciaculli, Croce Verde e Conte Federico.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli art.416 e 416 bis C.P., contestatigli come ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Non costituisce invece autonomo reato l'episodio di favoreggiamento ascrittogli come al capo 429 dell'epigrafe, trattandosi, come accertato, di normale esplicazione dell'attivita' di un associato per delinquere che presta la propria assistenza al correo nel medesimo reato.

Nulla e' infine emerso a suo carico in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti, sicche' va prosciolto per non aver commesso i fatti dalle relative imputazioni di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe.

Lauricella Carlo

Nei confronti di Carlo Lauricella, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli Stati Uniti di America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato il Lauricella, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art. 416 C.P., in relazione alla sua supposta affiliazione a detta associazione mafiosa.

Della posizione del Lauricella si occupa la parte della sentenza dedicata alla

illustrazione dei traffici di droga con gli U.S.A. ed alla luce delle risultanze di quelle indagini egli va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

La Vardera Pietro

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125/C f.78), (Vol.125/C f.85), (Vol.125 f.91), (Vol.125 f.149), (Vol.125 f.157), (Vol.125 f.211), (Vol.125 f.212), (Vol.125 f.214), (Vol.125 f.216), (Vol.125 f.217), (Vol.125 f.218), quale "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Porta Nuova e contrabbandiere di droga, venne nei suoi confronti emesso mandato di cattura 76/85 del 28 febbraio 1985, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente asserendo di essere estraneo ad ogni organizzazione criminosa e di non conoscere il Contorno.

Questi, invece, lo ha perfettamente riconosciuto in fotografia, precisando che gli era stato presentato come "uomo d'onore" da Tommaso Spadaro, insieme al quale l'imputato era dedito al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri. Quindi insieme allo Spadaro si era convertito al piu' lucroso traffico delle sostanze stupefacenti e lo stesso Spadaro, incontrato il Contorno nel carcere di Novara, gli aveva confidato che era stato proprio il La Vardera il responsabile del sequestro dell'ingente quantitativo di eroina per il quale entrambi erano stati incriminati dalla magistratura fiorentina. Infatti il La Vardera, imprudentemente, al fine di mettersi in contatto con una donna, aveva portato la Polizia sulle tracce dello Spadaro, facendo scoprire la sua organizzazione, cagionandone l'arresto e la perdita della droga, che era stata sequestrata.

Le accuse del Contorno trovano puntuale riscontro proprio nelle risultanze del menzionato procedimento condotto dalla Autorita' giudiziaria di Firenze, recentemente conclusosi

con severa condanna dello Spadaro e dello stesso La Vardera.

Di dette indagini vi e' ampio resoconto nella parte della presente sentenza dedicata alla illustrazione nei traffici di droga dello Spadaro ed e' stato ivi ricordato che, nell'ambito di quella organizzazione criminosa, il La Vardera, come accertato, aveva il compito di ricevere in Palermo l'ingente quantita' di valuta proveniente dalla vendita dell'eroina negli Stati Uniti di America.

Non e' poi fuori luogo ricordare che nel corso di altre indagini sul traffico di sostanze stupefacenti, quelle nel corso delle quali sono state raccolte le dichiarazioni di Sebastiano Dattilo e della quali tratta ampiamente altra parte della presente sentenza, venne accertato che anche Antonino La Vardera, fratello dell'imputato in esame ed imputato egli stesso (la sua posizione e' stata stralciata), era coinvolto in traffico di droga condotto da banda facente capo ai fratelli Ferrera "cavadduzzi" e ne era stata accertata

la presenza in Grecia insieme a Francesco Certo, capitano della nave che, pilotata dallo stesso La Vardera, avrebbe dovuto effettuare in mare il trasbordo di eroina destinata ad organizzazioni palermitane. E lo stesso Antonino La Vardera risulta esser stato in data 20 novembre 1982 fermato dalla Guardia di Finanza nelle acque antistanti Capo Zafferana (Palermo) a bordo di un veloce motoscafo di proprieta' di Tommaso Spadaro (Vol.48/RA f.328), cioe' di quella stessa persona alle cui dipendenze Pietro La Vardera si e', secondo il Contorno, dedicato agli stessi traffici di sostanza stupefacente.

Non si vede pertanto, alla luce di queste risultanze, come possa delle dichiarazioni del Contorno dubitarsi e l'imputato va conseguentemente rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1,10,13 e 22 dell'epigrafe.

Leggio Francesco Paolo

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.25), (Vol.125 f.71) e (Vol.125 f.138) quale componente della cosca mafiosa di Corleone, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

E' rimasto latitante.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle reiterate, circostanziate e riscontrate dichiarazioni del Contorno che lo riguardano.

Ha riferito invero il suddetto di aver appreso da Stefano Bontate, Giuseppe Panno e Francesco Di Carlo che risiedeva in Emilia - Romagna, ove possedeva grosse proprieta' terriere, Giacomo Riina,

autorevole esponente della famiglia di Corleone, e che tutti i suoi quattro nipoti, di nome Leggio, erano "uomini di onore". Di essi, identificati in Francesco Paolo, Leoluca, Giuseppe e Salvatore Leggio, il Contorno ha dichiarato di averne conosciuto soltanto uno, presentatogli da Benedetto Capizzi, e di aver saputo che uno di loro, pur risultando come i fratelli residente vicino Bologna, aveva preso moglie in Casteldaccia, ivi trattenendosi spesso e probabilmente identificandosi col proprietario di una autovettura Mercedes, targata BO, notata dallo stesso Contorno nella villa di Giuseppe Panno, del quale in tale occasione gli fu detto era ospite un corleonese.

Gli espletati accertamenti di polizia giudiziaria e le risultanze della documentazione acquisita offrono pieno riscontro alle dichiarazioni del Contorno concernenti i Leggio.

Uno di essi, infatti, e precisamente Giuseppe, risulta coniugato con Anna Castronovo da Casteldaccia ed alle sue nozze

fece da testimone proprio Giuseppe Panno. Alcuni esposti anonimi per altro da tempo lo segnalavano come effettivamente residente in Bagheria (vedi rapporto 10 ottobre 1984 ((Vol.169 f.204) e segg.)).

In una fotografia allegata al noto procedimento contro Francesco Di Carlo ed altri (Vol.187 f.280), del quale ampiamente si parla in altra parte della presente sentenza, lo stesso Giuseppe Leggio appare ritratto in compagnia ed in pose affettuose assieme ai fratelli Giulio ed Andrea Di Carlo da Altofonte, cognati di Benedetto Capizzi, in casa dei quali venne sequestrata la fotografia medesima ed altra nella quale gli stessi Di Carlo appaiono posare insieme a Lorenzo Nuvoletta e Giacomo Riina nonche' ad Antonino Gioe', di cui tratta la parte della sentenza dedicata all'omicidio del capitano Emanuele Basile (il Gioe', gia' condannato per associazione per delinquere in quanto ritenuto componente della c.d. cosca di

Altofonte - vedi sentenza Corte di Appello di Palermo a (Vol.198 f.165) - e' stato recentemente ritenuto colpevole anche dell'omicidio di tale Rinicella, commesso in correita' con Antonino Marchese).

Le suddette fotografie risultano palesemente eseguite nello stesso ambiente ed in identica circostanza in cui venne ripreso anche Leoluca Biagio Bagarella in una fotografia rinvenuta nel suo "covo" di via Pecori Giraldi.

Significativamente ne' Giacomo Riina ne' Giuseppe Leggio ne' alcuno degli altri interessati hanno voluto rivelare alcuna' in ordine all'incontro immortalato nelle foto suddescritte, assumendo financo, taluni, di non conoscersi tra loro. Le foto tuttavia dimostrano inequivocabilmente i rapporti tra i Riina ed i Leggio trapiantati in Emilia Romagna con altri autorevoli e pericolosi esponenti delle famiglie mafiose siciliane: rapporti che per il Giacomo Riina altresì' emergono dalle

dichiarazioni di Benedetta Bono a (Vol.166 f.29) e (Vol.166 f.205) + (Vol.188 f.212) ed offrono inequivoco riscontro documentale alle dichiarazioni del Contorno circa la loro appartenenza a Cosa Nostra.

Altro indubbio riscontro e' fornito dalle stesse circostanze in cui e' avvenuto l'arresto di Giuseppe Leggio, sorpreso in una abitazione di Casteldaccia, luogo di sua effettiva residenza, come sostenuto dal coimputato.

Ed ancora altro arresto di uno degli imputati del presente procedimento, quello di Salvatore Rizzuto, appartenente, secondo Tommaso Buscetta, alla famiglia mafiosa di Porta Nuova, dimostra i collegamenti dei Leggio, nonostante il loro trasferimento nel nord dell' Italia, con l'organizzazione criminale.

Il Rizzuto, infatti, venne sorpreso a bordo di una autovettura targata BO-922667, intestata a Francesco Vincenzo Leggio,

figlio dell'imputato Leoluca Leggio (Vol.132 f.200).

E' appena il caso inoltre di richiamare le risultanze della documentazione rinvenuta in casa di Giacomo Riina, comprovante i suoi collegamenti con Benedetto Capizzi, dei quali si e' gia' fatto cenno nella parte della sentenza dedicata all'omicidio del capitano Emanuele Basile.

La imponenza dei riscontri probatori alle dichiarazioni del Contorno sui Leggio conferma la veridicita' di quanto dal predetto riferito anche riguardo ai traffici di droga nei quali egli li ha indicati come coinvolti, avendo appreso da Benedetto Capizzi e Francesco Di Carlo che il gruppo Corleonese trapiantato in Emilia Romagna si occupava della commercializzazione della sostanza stupefacente lungo l'asse Bagheria (Leonardo Greco) - Rimini - Riccione, utilizzando i frequenti spostamenti fra detti centri di Giuseppe Leggio.

Come i suoi congiunti, pertanto, anche l'imputato in esame va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli col mandato di cattura 361/84.

Leggio Giuseppe

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.25), (Vol.125 f.71) e (Vol.125 f.138) quale componente della famiglia mafiosa di Corleone, venne emesso a suo carico mandato di cattura n.361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685/1975.

Si e' protestato innocente, sostenendo di non conoscere il Contorno, che lo ha invece riconosciuto in fotografia, e di essersi allontanato da molti anni da Corleone, trasferendosi nel nord Italia senza mantenere piu' alcun rapporto con persone del suo paese di origine.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle reiterate, circostanziate e riscontrate dichiarazioni del Contorno che lo riguardano.

Ha riferito invero il suddetto di aver appreso da Stefano Bontate, Giuseppe Panno e Francesco Di Carlo che risiedeva in Emilia Romagna, ove possedeva grosse proprietà terriere, Giacomo Riina, autorevole esponente della famiglia di Corleone, e che tutti i suoi quattro nipoti, di nome Leggio, erano "uomini d'onore". Di essi, identificati in Francesco Paolo, Leoluca, Giuseppe e Salvatore Leggio, il Contorno ha dichiarato di averne conosciuto soltanto uno (evidentemente il Giuseppe, riconosciuto in fotografia), presentatogli da Benedetto Capizzi, e di aver saputo che uno di loro, pur risultando come i fratelli residente vicino a Bologna, aveva preso moglie in Casteldaccia, ivi trattenendosi spesso, probabilmente identificandosi col proprietario di una autovettura Mercedes targata BO, notata dallo stesso Contorno nella villa di Giuseppe Panno, del quale in tale occasione gli fu detto che era ospite un corleonese.

Gli espletati accertamenti di polizia giudiziaria e le risultanze della documentazione acquisita offrono pieno riscontro alle dichiarazioni del Contorno concernenti i Leggio.

Giuseppe Leggio, infatti, risulta coniugato con Anna Castronovo da Casteldaccia ed alle sue nozze fece da testimone proprio Giuseppe Panno. Alcuni esposti anonimi, per altro, da tempo lo segnalavano come effettivamente residente in Bagheria (rapporto 10.X.10984 a (Vol.169 f.204)).

Per altro, come risulta dal rapporto della Squadra Mobile del 28.5.1963 (Fot.452589), in data 2.5.1963 ed in localita' Falsomiele di Palermo, il Leggio, insieme allo zio Giacomo Riina, era stato arrestato perche' sorpreso in possesso di numerose armi e munizioni. Nell'occasione era stato constatato che in un taccuino in possesso del Riina risultavano annotate le utenze telefoniche di Rosario Anselmo, Tommaso Buscetta, Paolo

Bonta', Salvatore Greco "cicchiteddu" e Giuseppe Panno.

Inoltre in una fotografia (Vol.187 f.280) allegata al noto procedimento contro Francesco Di Carlo ed altri, di cui ampiamente si parla in altra parte della presente sentenza, lo stesso Giuseppe Leggio appare ritratto in compagnia ed in pose effettuose insieme ai fratelli Giulio ed Andrea Di Carlo da Altofonte, cognati di Benedetto Capizzi, in casa dei quali venne sequestrata la fotografia medesima ed altra nella quale gli stessi Di Carlo appaiono posare con Lorenzo Nuvoletta e Giacomo Riina nonche' Antonino Gioe', del quale ampiamente si parla nella parte della sentenza dedicata alle indagini del capitano Emanuele Basile (il Gioe', gia' condannato per associazione per delinquere, in quanto ritenuto componente della c.d. cosca di Altofonte - v.(Vol.198 f.165), e' stato recentemente riconosciuto autore

dell'omicidio di tale Rinicella, commesso in correita' con Antonino Marchese).

Le suddette fotografie risultano palesemente eseguite nello stesso luogo ed in identica circostanza nella quale venne ripreso anche Leoluca Bagarella in una fotografia rinvenuta nel suo "covo" di via Pecori Giraldi.

Significativamente ne' Giacomo Riina ne' Giuseppe Leggio ne' alcuno degli altri interessati hanno mai voluto rivelare alcunche' in ordine all'incontro immortalato nelle foto suddescritte, assumendo financo, taluni di essi, di non conoscersi tra loro.

Le foto tuttavia dimostrano i rapporti fra i Riina ed i Leggio trapiantati in Emilia Romagna e gli altri esponenti delle famiglie mafiose siciliane e campane ed offrono inequivoco riscontro documentale alle dichiarazioni del Contorno circa la loro appartenenza a Cosa Nostra.

Altro indubbio riscontro e' fornito dalle stesse circostanze in cui e' avvenuto l'arresto di Giuseppe Leggio, sorpreso in una abitazione di Casteldaccia, luogo di sua

effettiva residenza, come sostenuto dal Contorno e negato dall'imputato.

Ed ancora altro arresto di uno degli imputati del presente procedimento, quello di Salvatore Rizzuto, appartenente, secondo Tommaso Buscetta, alla famiglia mafiosa di Porta Nuova, dimostra i collegamenti dei Leggio, nonostante il loro trasferimento nel nord d' Italia, con l'organizzazione criminale.

Il Rizzuto, infatti, venne sorpreso a bordo di una autovettura targata BO/922667, intestata a Francesco Vincenzo Leggio, figlio dell'imputato Leoluca e suo futuro genero, secondo quanto dichiarato da Giuseppe Leggio (Vol.132 f.200) e (Vol.163 f.317).

E' appena il caso inoltre di richiamare le risultanze della documentazione rinvenuta in casa di Giacomo Riina, comprovante i suoi collegamenti con Benedetto Capizzi, dei quali si e' gia' fatto cenno nella parte della sentenza dedicata all'omicidio del capitano Emanuele Basile.

La imponenza dei riscontri probatori alle dichiarazioni del Contorno sul Riina ed i nipoti Leggio conferma la veridicità di quanto dallo stesso riferito anche in ordine ai traffici di droga nei quali egli li ha indicati come coinvolti, avendo appreso da Benedetto Capizzi e Francesco Di Carlo che il gruppo corleonese trapiantato in Emilia Romagna si occupava della commercializzazione della sostanza stupefacente lungo l'asse Bagheria (Leonardo Greco) - Rimini - Riccione, utilizzando i frequenti spostamenti fra detti centri di Giuseppe Leggio.

Questi va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura n.361/84.

Leggio Leoluca

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.25), (Vol.125 f.71) e (Vol.125 f.138) quale componente della cosca mafiosa di Corleone, venne emesso a suo carico mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. 75 e 71 legge n.685/1975.

L'imputato e' rimasto latitante.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle reiterate, circostanziate e riscontrate dichiarazioni del Contorno che lo riguardano.

Ha riferito invero il suddetto di aver appreso da Stefano Bontate, Giuseppe Panno e Francesco Di Carlo che risiedeva in Emilia - Romagna, ove possedeva grosse proprieta' terriere, Giacomo Riina, autorevole esponente della famiglia di Corleone,

e che tutti i suoi quattro nipoti, di nome Leggio, erano "uomini d'onore". Di essi, identificati in Francesco Paolo, Leoluca, Giuseppe e Salvatore Leggio, il Contorno ha dichiarato di averne conosciuto soltanto uno, presentatogli da Benedetto Capizzi, e di aver saputo che uno di loro, pur risultando come i fratelli residente vicino Bologna, aveva preso moglie in Casteldaccia, ivi trattenendosi spesso, probabilmente identificandosi col proprietario di una autovettura Mercedes targata BO, notata dallo stesso Contorno nella villa di Giuseppe Panno, del quale in tale occasione gli fu detto era ospite un corleonese.

Gli espletati accertamenti di polizia giudiziaria e le risultanze della documentazione acquisita offrono pieno riscontro alle dichiarazioni del Contorno concernenti i Leggio.

Uno di essi, infatti, e precisamente Giuseppe, risulta coniugato con Anna Castronovo da Casteldaccia ed alle sue nozze fece da testimone proprio Giuseppe Panno.

Alcuni esposti anonimi, per altro, da tempo lo segnalavano come effettivamente residente in Bagheria (rapporto 10.X.1984 (Vol.169 f.204)).

In una fotografia (Vol.187 f.280), allegata al noto procedimento contro Francesco Di Carlo ed altri, di cui ampiamente si parla in altra parte della presente sentenza, lo stesso Giuseppe Leggio appare ritratto in compagnia ed in pose affettuose insieme ai fratelli Giulio ed Andrea Di Carlo da Altofonte, cognati di Benedetto Capizzi, in casa dei quali venne sequestrata la fotografia medesima ed altra nella quale gli stessi Di Carlo appaiono posare con Lorenzo Nuvoletta e Giacomo Riina nonche' Antonino Gioe', del quale ampiamente si parla nella parte della sentenza dedicata alle indagini condotte dal capitano Emanuele Basile (il Gioe', gia' condannato per associazione per delinquere in quanto ritenuto componente della c.d. cosca di Altofonte

(Vol.198 f.165) -, e' stato inoltre recentemente condannato per l'omicidio di tale Rinicella, commesso in correita' con Antonino Marchese).

Le suddette fotografie risultano palesemente eseguite nello stesso luogo ed in identica circostanza nella quale venne ripreso anche Leoluca Biagio Bagarella in una fotografia rinvenuta nel suo "covo" di via Pecori Giraldi.

Significativamente ne' Giacomo Riina ne' Giuseppe Leggio ne' alcuno degli altri interessati hanno mai voluto rivelare alcunche' in ordine all'incontro immortalato nelle foto suddescritte, assumendo financo, taluni di essi, di non conoscersi tra loro. Le foto tuttavia dimostrano inequivocabilmente i rapporti fra i Riina ed i Leggio trapiantati in Emilia Romagna con gli altri esponenti delle famiglie mafiose siciliane e campane ed offrono inequivoco riscontro documentale alle dichiarazioni del Contorno circa la loro appartenenza a Cosa Nostra.

Altro indubbio riscontro e' fornito dalle stesse circostanze in cui e' avvenuto l'arresto di Giuseppe Leggio, sorpreso in una abitazione di Casteldaccia, luogo di sua effettiva residenza, come sostenuto dal Contorno e negato dall'imputato.

Ed ancora altro arresto di uno degli imputati del presente procedimento, quello di Salvatore Rizzuto, appartenente, secondo Tommaso Buscetta, alla famiglia mafiosa di Porta Nuova, dimostra i collegamenti dei Leggio, nonostante il loro trasferimento nel nord d' Italia, con l'organizzazione criminale.

Il Rizzuto, infatti, venne sorpreso a bordo di una autovettura targata BO/922667, intestata a Francesco Vincenzo Leggio, figlio di Leoluca (Vol.132 f.200).

E' appena il caso inoltre di richiamare le risultanze della documentazione rinvenuta in casa di Giacomo Riina, comprovante i suoi collegamenti con Benedetto Capizzi, dei quali si e' gia' fatto cenno nella parte della sentenza dedicata all'omicidio del capitano Emanuele Basile.

La imponenza dei riscontri probatori alle dichiarazioni del Contorno sul Riina e sui nipoti Leggio conferma la veridicità di quanto dallo stesso riferito anche con riferimento ai traffici di droga nei quali egli li ha indicati come coinvolti, avendo appreso da Benedetto Capizzi e Francesco Di Carlo che il gruppo corleonese trapiantato in Emilia - Romagna si occupava della commercializzazione della sostanza stupefacente lungo l'asse Bagheria (Leonardo Greco) - Rimini - Riccione, utilizzando i frequenti spostamenti fra detti centri di Giuseppe Leggio.

Come i suoi congiunti, pertanto, anche l'imputato in esame va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura n.361/84.

Leggio Luciano

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, che ne ribadiva il preminente ruolo nell'ambito di Cosa Nostra nonostante lo stato di detenzione, ormai risalente a diversi anni addietro (Vol.124 f.14), (Vol.124 f.19), (Vol.124 f.24), (Vol.124 f.25), (Vol.124 f.34), (Vol.124 f.37), (Vol.124 f.38), (Vol.124 f.63), (Vol.124 f.64), (Vol.124 f.65), (Vol.124 f.69), (Vol.124 f.82), (Vol.124 f.84), (Vol.124 f.85), (Vol.124 f.86),

(Vol.124 f.93), (Vol.124 f.100), (Vol.124 f.101), (Vol.124 f.105), (Vol.124 f.113) + (Vol.124/A f.6), (Vol.124/A f.23), (Vol.124/A f.86), (Vol.124/A f.91), (Vol.124/A f.107) + (Vol.124/B f.35), venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 nonche' gli omicidi di Damiano Caruso e del M.llo Sorino ed altri reati minori connessi, avendo il Buscetta altresì rivelato la sua diretta partecipazione a tali delitti.

Si e' protestato innocente, avvalendosi per il resto della facolta' di non rispondere concessagli dalla legge.

Del Leggio si e' ampiamente parlato nella parte generale della sentenza dedicata alle vicende di "Cosa Nostra" ed alle cause della c.d. "guerra di mafia", essenzialmente riconducibili al contrasto radicalizzatosi tra Stefano Bontate ed i suoi alleati e la potente famiglia di Corleone della quale il Leggio e' e resta il capo incontrastato, anche se sostituito nell'effettivo esercizio delle sue prerogative dai fidi luogotenenti Salvatore Riina e Bernardo Provenzano.

Gia' nel 1978, Giuseppe Di Cristina, nelle sue note rivelazioni fatte al Cap.Alfio Pettinato poco prima di essere ucciso (vedi rapporto Carabinieri del 25 agosto 1978 in (Vol. 1/M e segg. + rapporto Carabinieri 21 giugno 1978 al n.452307 + deposizione Pettinato (Vol.181 f.250)), si era ampiamente soffermato sul ruolo del Leggio e sulla sua estrema pericolosita', riferendo tra l'altro che egli si apprestava ad evadere entro brevissima scadenza e che la sua fuga era stata preparata nei minimi particolari; che era sua intenzione uccidere il giudice

Cesare Terranova allo scopo di indurre gli inquirenti a considerarne responsabile il Di Cristina medesimo, perseguito dal magistrato nel corso del processo per l'omicidio di Candido Ciuni; che l'uccisione del Terranova avrebbe consentito al Leggio di rafforzare la sua prepotenza sui gruppi mafiosi (Badalmenti e Di Cristina) che gli avevano rimproverato prima le illecite attività svolte nel campo dei sequestri di persona e poi l'uccisione del Ten. Col. Giuseppe Russo, avvenuta ad opera del Riina e del Provenzano, su commissione dello stesso Leggio; che tali rimproveri, mossi al Leggio dal Di Cristina nel corso di una riunione, detta dei "22", tenutasi nel settembre del 1977 a Palermo, erano stati riferiti al capo dei corleonesi da due aderenti al suo clan, sicché il Leggio, appresili aveva del Di Cristina decretato l'eliminazione, tentata in Riesi la mattina del 21 novembre 1977 e non riuscita per fortunate coincidenze; che il Leggio era proprietario tra Napoli e Caserta di una grande

azienda per la produzione e la lavorazione della frutta, gestita dai fratelli Nuvoletta ed in realta' mascherante un grosso deposito di droga; che disponeva di una agguerrita squadra assoldata per la eliminazione dei rivali, con basi a Napoli, a Roma ed in altre citta' d'Italia; che la sua piu' importante base in Sicilia era Bernardo Brusca da S.Giuseppe Jato; che altri suoi fedeli alleati erano Francesco Madonia, Giacomo Giuseppe Gambino, Mariano Agate da Mazara del Vallo, ove nascondeva grossi quantitativi di droga, e Antonino "Nene" Geraci da Partinico, gestore di altro deposito di droga; che aveva fatto uccidere il Procuratore della Repubblica Scaglione per le iniziative e le attivita' che il magistrato andava prendendo e che avrebbero potuto risolversi a favore dei Rimi, suoi antagonisti ed avversari, aderenti al sodalizio di Gaetano Badalamenti; che Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, soprannominati per la loro ferocia "le belve", erano gli elementi piu' pericolosi

della cosca del Leggio, che ne disponeva; che il Leggio, divenuto multimiliardario, percepiva la sua fetta di torta in tutti i rapimenti avvenuti in Calabria (oltre ad essere quanto meno l'ispiratore di quelli verificatisi in Sicilia), compreso quello di Paul Getty, alla cui realizzazione aveva contribuito con la propria organizzazione.

E' noto come le suddette importantissime rivelazioni fatte dal Di Cristina nell'estremo tentativo di mettere l'apparato investigativo sulle tracce di coloro che ne avevano gia' decretato la morte, che cosi' egli tentava di evitare, non ebbero in sede giudiziaria alcuno sbocco adeguato e che soltanto il 3 novembre 1982 vennero emessi alcuni "mandati di comparizione" nei confronti di taluni dei personaggi indicati dal mafioso di Riesi. Del resto sorte in pratica non migliore avevano avuto anni prima le rivelazioni di Leonardo Vitale (fot.452221), che aveva anch'egli ribadito il ruolo del Leggio nell'ambito di Cosa Nostra e della famiglia Corleonese.

Tommaso Buscetta, piu' particolareggiatamente ha riferito che il Leggio, entrato a far parte della "cupola" o "commissione", dopo il periodo interinale del Triumvirato, composto da Riina, Bontate e Badalamenti, aveva egli stesso preso il posto del Riina a seguito delle rimostranze fatte dagli altri due triumviri, che si lamentavano del comportamento tenuto dal predetto, giunto ad organizzare contro ogni accordo il sequestro dell'ing. Luciano Cassina.

Lo stesso Leggio tuttavia non aveva mancato di comportarsi alla stessa maniera ed, oltre ad organizzare sequestri nell'Italia settentrionale (vedi sentenza Corte di Appello di Milano del 19 dicembre 1979 a (Vol.220 f.1)), aveva sfidato la Commissione e Gaetano Badalamenti in particolare, facendo pagare il riscatto di uno dei sequestri nel territorio del predetto.

D'altronde la sua sinistra ferocia si era sperimentata sin dall'epoca dell'uccisione del dr. Michele Navarra, potente capo della

famiglia di Corleone, e della contrapposizione che per tale causa lo aveva opposto a Salvatore Greco "Chicchiteddu", che lo aveva chiamato a rispondere del gravissimo delitto.

Dopo di allora, secondo Buscetta, tutti i principali delitti "eccellenti" erano stati voluti dai Corleonesi capeggiati dal Leggio, tra cui l'omicidio del Procuratore Scaglione, da lui personalmente ucciso insieme a Salvatore Riina, e del giudice Cesare Terranova, "colpevoli" di averlo perseguitato giudiziariamente.

Alle rivelazioni del Buscetta ha fatto eco Salvatore Contorno (Vol.125 f.15), il quale, pur non soffermandosi in particolari sull'attività del Leggio, ne ha ribadito la persistente qualità di "uomo d'onore" della famiglia di Corleone, nonostante egli si trovi da tempo detenuto e condannato all'ergastolo.

Ed ulteriore insospettabile riscontro trovasi nelle dichiarazioni di Giovanni Melluso

(Vol.71 f.41) e (Vol.71 f.47) e (Vol.84 f.168), il quale ha riferito di una confidenza fattagli in carcere da Gaetano Fidanzati, secondo cui il Giudice Terranova aveva fatto a Leggio molte ingiustizie. Lo stesso Melluso, in cio' e' a sua volta riscontrato da Pasquale D'Amico (Vol.23 f.40) e (Vol.23 f.43), che ha definito il Leggio "un nababbo" ed ha ulteriormente riferito che l'imputato gode in carcere di grande prestigio, dando quindi forza alle dichiarazioni di Buscetta e di Contorno, che lo hanno accusato di continuare a dirigere la fila di Cosa Nostra anche se detenuto.

In tali condizioni non puo' sorprendere che il prevenuto sia stato anche indicato come uno dei piu' attivi trafficanti di sostanze stupefacenti, per il tramite dei suoi fidi Riina e Provenzano, come per altro gia' aveva affermato Giuseppe Di Cristina nelle

sue richiamate rivelazioni e come e' dimostrato dal sequestro di ben 4 chilogrammi di eroina pura nel c.d. "covo" di via Pecori Giraldi di Leoluca Bagarella, membro della cosca corleonese dal Leggio capeggiata.

La circostanza, per altro, in epoca insospettabile, era stata riferita da Alfredo Pastura , (Vol.8/B f.1), (Vol.8/B f.14), (Vol.8/B f.106), (Vol.8/B f.165), il quale, accennando a tale "Don Ciccio", poi riconosciuto fotograficamente in Benedetto Tinnirello, come ad un boss mafioso incontrato presso il "night club" Caprice di via Borgogna in Milano, aveva detto quest'ultimo inserito nel traffico degli stupefacenti in collegamento proprio col Leggio.

Infine sono da ricordare le dichiarazioni di Angelo Epaminonda (Vol.181 f.272) e (Vol.172 f.141), secondo il quale in carcere il Leggio

manteneva stretti rapporti con lo spietato killer Antonino Faro, responsabile di numerosissimi omicidi commessi in stato di detenzione, ovviamente al fine di mantenere la sua egemonia anche all'interno dell'ambiente carcerario e consolidare quel prestigio ivi goduto, secondo le dichiarazioni del Melluso.

Degli omicidi e degli altri reati connessi contestatigli si occupa altra parte della presente sentenza.

Va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 323/84.

Leggio Salvatore

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.25), (Vol.125 f.71) e (Vol.125 f.138) quale componente della cosca mafiosa di Corleone, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.361/84 del 24.X.1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685/1975.

Si e' protestato innocente, sostenendo di essersi allontanato da molti anni dalla Sicilia e di non mantenere piu' rapporti col suo paese di origine.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle reiterate, circostanziate e riscontrate dichiarazioni del Contorno che lo riguardano.

Ha riferito invero il suddetto di aver appreso da Stefano Bontate, Giuseppe Panno e Francesco Di Carlo che

risiedeva in Emilia - Romagna, ove possedeva grosse proprieta' terriere, Giacomo Riina, autorevole esponente della famiglia di Corleone, e che tutti i suoi quattro nipoti, di nome Leggio, erano "uomini d'onore". Di essi, identificati in Francesco Paolo, Leoluca, Giuseppe e Salvatore Leggio, il Contorno ha dichiarato di averne conosciuto soltanto uno, presentatogli da Benedetto Capizzi, e di aver saputo che uno di loro pur risultando come i fratelli residente vicino Bologna, aveva preso moglie in Casteldaccia, ivi trattenendosi spesso, probabilmente identificandosi col proprietario di una autovettura Mercedes targata BO, notata dallo stesso Contorno nella villa di Giuseppe Panno, del quale in tali occasioni gli fu detto che era ospite un corleonese.

Gli espletati accertamenti di polizia giudiziaria e le risultanze della documentazione acquistata offrono pieno riscontro alle dichiarazioni del Contorno concernenti i Leggio.

Uno di essi, infatti, e precisamente Giuseppe, risulta coniugato con Anna Castronovo da Casteldaccia ed alle sue nozze fece da testimone proprio Giuseppe Panno. Alcuni esposti anonimi, per altro, da tempo lo segnalavano come effettivamente residente in Bagheria (rapporto 10.10.1984 a (Vol.169 f.204)).

In una fotografia (Vol.187 f.280) allegata al noto procedimento contro Francesco Di Carlo ed altri, di cui ampiamente si parla in altra parte della presente sentenza, lo stesso Giuseppe Leggio appare ritratto in compagnia ed in pose affettuose insieme ai fratelli Giulio ed Andrea Di Carlo da Altofonte, cognati di Benedetto Capizzi, in casa dei quali venne sequestrata la fotografia medesima ed altre nella quale gli stessi Di Carlo appaiono posare con Lorenzo Nuvoletta e Giacomo Riina nonche' Antonino Gioe', del quale ampiamente si parla nella parte della sentenza dedicata alle indagini del

capitano Emanuele Basile (il Gioe', gia' condannato per associazione per delinquere in quanto ritenuto componente della c.d. cosca di Altofonte - (Vol.198 f.165) - e' stato recentemente riconosciuto autore dell'omicidio di tale Rinicella, commesso in correita' con Antonino Marchese).

Le suddette fotografie risultano palesemente eseguite nello stello luogo ed in identica circostanza nella quale venne ripreso anche Leoluca Bagarella in una fotografia rinvenuta nel suo "covo" di via Pecori Giraldi.

Significativamente ne' Giacomo Riina ne' Giuseppe Leggio ne' alcuno degli altri interessati hanno mai voluto rivelare alcunche' in ordine all'incontro immortalato nelle foto, suddescritte, assumendo financo, taluni di essi, di non conoscersi tra loro. Le foto tuttavia dimostrano inequivocabilmente i rapporti tra i Riina ed i Leggio trapiantati in Emilia - Romagna con gli altri esponenti delle famiglie mafiose siciliane e campane ed offrono inequivoco riscontro

documentale alle dichiarazioni del Contorno circa la loro appartenenza a Cosa Nostra.

Altro indubbio riscontro e' fornito dalle stesse circostanze in cui e' avvenuto l'arresto di Giuseppe Leggio, sorpreso in una abitazione di Casteldaccia, luogo di sua effettiva residenza, come sostenuto dal Contorno e negato dall'imputato.

Ed ancora altro arresto di uno degli imputati del presente procedimento, quello di Salvatore Rizzuto, appartenente, secondo Tommaso Buscetta, alla famiglia mafiosa di Porta Nuova, dimostra i collegamenti dei Leggio, nonostante il loro trasferimento nel nord di Italia, con l'organizzazione criminale.

Il Rizzuto, infatti, venne sorpreso a bordo di una autovettura targata BO/922667, intestata a Francesco Vincenzo Leggio, figlio di Leoluca (Vol.132 f.200).

E' appena il caso inoltre di richiamare le risultanze della documentazione rinvenuta in casa di Giacomo Riina, comprovante i suoi collegamenti con Benedetto Capizzi, dei

quali si e' gia' fatto cenno nella parte della sentenza dedicata all'omicidio del capitano Emanuele Basile.

La imponenza dei riscontri probatori alle dichiarazioni del Contorno sul Riina ed i nipoti Leggio conferma la veridicità di quanto dallo stesso riferito anche in ordine ai traffici di droga nei quali egli li ha indicati come coinvolti, avendo appreso da Benedetto Capizzi e Francesco Di Carlo che il gruppo corleonese trapiantato in Emilia - Romagna si occupava della commercializzazione della sostanza stupefacente lungo l'asse Bagheria (Leonardo Greco) - Rimini - Riccione, utilizzando i frequenti spostamenti fra detti centri di Giuseppe Leggio.

Come i suoi congiunti, pertanto, anche l'imputato in esame va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura n.361/84.

Leone Clemente

Con provvedimento del 21 luglio 1983 il Procuratore della Repubblica di Siracusa convalidava l'arresto di Clemente Leone effettuato dalla Polizia giudiziaria per il reato di favoreggiamento personale di Nunzio Salafia, incriminato quale componente di associazione per delinquere, operante nella zona di Siracusa e dallo stesso capeggiata, che s'era resa responsabile dell'importazione dal Marocco di 600 kg. di hashish e di altri gravi reati commessi in danno di Armando Di Natale.

Gli atti venivano quindi trasmessi per competenza a questo Ufficio che, a seguito delle dichiarazioni dello stesso Di Natale, già procedeva contro il predetto Salafia per l'omicidio di Alfio Ferlito.

Il Procuratore della Repubblica di Palermo chiedeva quindi, con nota del 10 agosto 1983 (Vol.97/R f.54), l'incriminazione del Leone per il reato di

associazione per delinquere, ma con ordinanza del 28 novembre 1983 (Vol.99/R f.168) la richiesta veniva rigettata e nei confronti del Leone non veniva emesso alcun mandato.

Dei fatti si occupa ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito e si e' in quella sede rilevato che, dovendo esser prosciolti da quest'ultima imputazione (e da quella, loro successivamente contestata, di omicidio del generale Dalla Chiesa) i prevenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui anche era stata addebitata in forza delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento anche dei fatti ascritti al Leone, commessi in Siracusa.

Va, pertanto, dichiarata l'incompetenza per territori del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 8 e 424 dell'epigrafe ascritti al Leone e trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa i relativi atti (previa acquisizione di

copia dei medesimi a questo procedimento),  
specificamente indicati nella parte richiamata  
della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio  
Ferlito.

Licciardello Giuseppe

Denunciato con rapporto della Criminalpol Palermo del 7 giugno 1982 (Vol.1/R f.153) quale appartenente al gruppo mafioso catanese di Benedetto Santapaola e perche' responsabile della ricettazione di pellicce, biancheria ed oggetti vari, come emerso nel corso delle relative indagini, venne nei suoi confronti emesso mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 648 C.P..

Dell'imputato tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito e si e' in quella sede ricordato che la sua utenza telefonica fu sottoposta ad intercettazione allorché venne accertato che Gaspare Mutolo aveva contatti con esponenti della malavita catanese, come Domenico Condorelli, insieme al quale in Catania era stato controllato nel febbraio 1982.

Infuriava allora la faida mafiosa tra il gruppo del Santapaola e quello di Alfio Ferlito, che si sarebbe conclusa con l'uccisione di quest'ultimo a Palermo il 16 giugno 1982, e le intercettazioni disposte si rivelarono particolarmente utili nel corso di queste ultime indagini.

Le risultanze di esse sono state analiticamente esposte nella richiamata parte della sentenza ed in questa sede basta ricordare, per quanto concerne il Licciardello, che trattasi di conversazioni telefoniche intercorse tra costui, Giuseppe ed Antonino Ferrera, Calogero Campanella, Aldo e Giuseppe Ercolano e lo stesso Benedetto Santapaola nonche' fra il Licciardello ed il Capitano dei Carabinieri Guarrata ed altri interlocutori probabilmente anch'essi ufficiali di polizia giudiziaria.

Nel corso delle suddette intercettazioni e' stato possibile ascoltare vari commenti sui numerosi omicidi che all'epoca si verificavano a

Catania e soprattutto le domande che il Licciardello rivolgeva in proposito agli aderenti al clan del Santapaola con i quali era in contatto, che si mostravano sempre alquanto riservati nelle risposte.

Sopravvenuto l'omicidio del Ferlito, il Licciardello, che aveva frequenti contatti col Cap. Guarrata e con altri investigatori e che, comunque, ostentava di essere molto ben informato sul corso delle indagini, fornisce ai suoi interlocutori, ed almeno una volta allo stesso Santapaola, varie notizie sulla probabile emissione di provvedimenti a loro carico, alternativamente smentendole.

Quindi, dietro suggerimento di Calogero Campanella, cerca di accreditare con gli investigatori l'assunto che il Ferlito sia stato fatto fuori dagli aderenti al suo stesso clan, ma non avendo questa tesi trovato successo presso i suoi interlocutori, finisce in talune conversazioni telefoniche per ammettere il ruolo del clan del Santapaola e riferire addirittura i rapporti di questo con i gruppi "vincenti" della mafia palermitana.

Quanto sopra emerge, oltre che dalle intercettazioni telefoniche espletate, anche dall'esame testimoniale del Guarrata (Fot.058866) - (Fot.058867); (Fot.062503) - (Fot.062506).

L'imputato, per altro, nel corso dei suoi interrogatori (Fot.058978), (Fot.066410) e (Fot.072237), dopo un iniziale atteggiamento negativo, si e' reso conto, da individuo esperto ed intelligente, di correre il serio rischio di essere ritenuto un associato al clan Santapaola ed ha sostenuto di essere soltanto un truffatore e di aver riferito al capitano Guarrata ed agli altri investigatori con cui era in contatto solo il frutto di sue deduzioni logiche e non gia' fatti riferitigli o considerazioni suggeritegli dal Campanella o dagli altri.

Ed in realta' non si ritiene che a carico del Licciardello vi siano serie prove

della sua appartenenza alla famiglia mafiosa di cui trattasi ed anzi, il riserbo con lui mostrato dagli aderenti al clan nel commentare i delitti che accadevano a Catania, la perfetta conoscenza che gli stessi avevano del fatto che egli era un informatore della Polizia ed il fatto che, alla fine, egli non mostra difficoltà a riferire agli inquirenti le responsabilità del Santapaola nell'omicidio del Ferlito ed i rapporti del clan catanese coi palermitani, sono tutte circostanze che inducono a considerare la sua posizione come quella di abile doppiogiochista che cerca di trarre comunque profitto dai rapporti che contemporaneamente e' riuscito ad instaurare con gli ambienti malavitosi e con quelli investigativi.

Non v'e' dubbio tuttavia che, prestandosi, dietro suggerimento del Campanella ad accreditare presso gli organi inquirenti tesi depistanti in ordine all'omicidio del Ferlito e all'attività della associazione mafiosa con la quale era in rapporti, egli abbia

sostanzialmente aiutato i criminali a sottrarsi alle loro responsabilita' dopo che l'omicidio era stato commesso ed era iniziata la consumazione del reato di associazione per delinquere.

L'imputazione di associazione per delinquere contestategli (capo 7) va modificata in favoreggiamento personale (art.378 C.P.), per avere, in Catania, dopo che il 16 giugno 1982 era stato commesso in Palermo l'omicidio di Alfio Ferlito ad opera tra gli altri degli appartenenti all'associazione per delinquere capeggiata da Benedetto Santapaola, aiutato costui e gli altri appartenenti alla associazione ad eludere le investigazioni dell'Autorita', cui forniva notizie false in ordine agli autori dell'omicidio ed alla attivita' dell'associazione.

Per quanto invece attiene al reato di ricettazione contestatogli (capo 451), la responsabilita' del Licciardello e' emersa dalle espletate intercettazioni telefoniche e dalle sue stesse ammissioni e per risponderne va rinviato a giudizio.

Liistro Giovanni

Nei confronti di Giovanni Liistro venne emesso mandato di cattura 535/83 del 22 dicembre 1983, per il reato di ricettazione continuata.

Dell'imputato tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata ai traffici di droga condotti da Tommaso Spadaro.

In questa sede giova ricordare che, indagando sulla destinazione della somma di lire 225.000.000 prelevata da alcuni libretti di risparmio sicuramente di pertinenza dello Spadaro, emerse, attraverso le dichiarazioni dei testi Salvatore Muratore e Liborio Tersì, che l'avevano percepita, che trattavasi di parte del complessivo prezzo di lire 700.000.000 pagato per l'acquisto di una area edificabile da parte del costruttore Giovanni Liistro.

Le successive indagini consentirono di accertare che costui, nella Liistro Giovanni e C. s.n.c., era socio di Antonino e Francesco Spadaro, figli di Tommaso.

Interrogato ((Vol.65 f.17) + (Vol.63 f.150) e f.8 fasc.pers.), il Liistro ha pacificamente ammesso di essersi impegnato finanziariamente solo per una cinquantina di milioni, mentre la residua somma per l'acquisto del terreno, il cui prezzo veritiero era di circa un miliardo, era stata fornita proprio da Tommaso Spadaro, il quale "era dietro la societa'".

Egli, fino a poco tempo prima semplice capomastro, divenuto improvvisamente facoltoso imprenditore, era per certo perfettamente consapevole che la ricchezza dello Spadaro aveva origine illecita (quanto meno proveniente dal contrabbando dei tabacchi) e cio' nonostante si prestò ben volentieri a figurare come apparente titolare di una impresa in cui il suo apporto, seppur vi è stato, era certamente irrisorio rispetto al capitale investito.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere del reato di ricettazione ascrittogli come al capo 382 dell'epigrafe.

Lipari Arturo

Con rapporto del 10/4/1984 il comandante della I- sezione del Nucleo Operativo dei CC.di Palermo denunciava, a piede libero, Lipari Arturo, in concorso con altre persone, perche' ritenuto responsabile del reato p. e p. dall'art.416 bis C.P. in quanto socio ed amministratore unico della "MEDISUD S.r.l." in cui, secondo gli accertamenti compiuti, sarebbero state investite ingenti somme di denaro sicuramente provenienti dalle illecite attivita' poste in essere dalla consorteria mafiosa facente capo a Provenzano Bernardo, aderente all'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra", e di cui fa parte Provenzano Salvatore, fratello del predetto e socio della stessa MEDISUD S.r.l..

Riferiva, in particolare, il verbalizzante che il Lipari Arturo aveva contattato il prof. Provenzano Giuseppe, procuratore di Palazzolo Saveria Benedetta (convivente

di Provenzano Bernardo), al fine di ottenere notizie, per conto dello zio Lipari Giuseppe, circa un terreno della cui vendita il Provenzano era stato incaricato e il cui costo si aggirava sul miliardo e seicento milioni.

Contro il Lipari Arturo veniva emesso il mandato di cattura n.140/84 del 24/4/1984 in ordine al reato p. e p. dall'art.416 bis, commi 1,2,3 e 6 C.P. Interrogato il 12/3/1985, l'imputato, che si era spontaneamente costituito, protestava la sua innocenza assumendo d'essere entrato a far parte della MEDISUD S.r.l. per interessamento di D'Amico Vincenzo, figlio di un cugino paterno e di essersi occupato di mansioni amministrativo contabili. Ammetteva di avere contattato il Prof. Provenzano Giuseppe, suo docente universitario, per avere notizie circa un terreno in vendita nei pressi dello Stabilimento "Dagnino" di Palermo ma riferiva di averlo fatto all'insaputa dello zio Lipari Giuseppe che non aveva menzionato nel corso del suo colloquio con il Provenzano Giuseppe.

Cio' premesso, va rilevato che l'espletata formale istruzione non ha evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato Lipari Arturo perche' se da un lato lo stesso e' stato socio amministratore della MEDISUD S.r.l. (in cui sono sicuramente confluite ingenti somme di danaro proveniente da attivita' illecita tramite la gestione del socio Provenzano Salvatore, fratello del boss Bernardo Provenzano) e ha mostrato di essersi interessato agli affari dello zio Lipari Giuseppe contattando il Prof. Provenzano Giuseppe, suo docente universitario, al fine di ottenere informazioni, per conto del predetto congiunto, sul prezzo di un terreno della cui vendita il Provenzano era stato incaricato; per altro verso nessun collegamento di natura delittuosa e' emerso tra il Lipari e i coimputati di cui al mandato di cattura 140/84 del 24/4/1984 si da far ritenere che lo stesso fosse attivamente inserito nell'organizzazione criminosa facente capo a Provenzano Bernardo, esponente di spicco della famiglia "mafiosa" dei Corleonesi.

Appare, pertanto, aderente alle non univoche risultanze processuali sollevare il Lipari Arturo dall'imputazione contestatagli con formula dubitativa (Capo 10).

Lipari Giovanni

Indicato da Tommaso Buscetta (Vol.124 f.19) + (Vol.124/A f.39), (Vol.124/A f.40) e (Vol.124/A f.105) quale "uomo d'onore" e vice capo della famiglia di Porta Nuova, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Buscetta, che lo ha invece riconosciuto in fotografia, e di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa.

Ha riferito in particolare il Buscetta che quando Tommaso Spadaro, vice capo della famiglia di Porta Nuova, era stato dimesso dal carcere, Giuseppe Calo', capo-famiglia, gli aveva tolto la suddetta qualifica, degradandolo a semplice "uomo

d'onore" poiche' si era comportato scorrettamente nell'attivita' del contrabbando dei tabacchi. Il suo posto era stato preso da Giovanni Lipari, detto "u tignusu", "uomo d'onore" sin da epoca anteriore al 1963, che in tale periodo esercitava l'attivita' di barbiere.

Tornato nel 1980 il Buscetta a Palermo, la carica di vice capo della famiglia era ancora ricoperta dal Lipari, anche se il Calo', nei suoi incontri col Buscetta, gli aveva esplicitamente detto che doveva togliergliela, essendo il predetto una nullita', non in grado di assolvere le funzioni affidategli. Il Buscetta apprendeva poi da Gaetano Badalamenti che la carica di vice capo di Porta Nuova era stata effettivamente tolta al Lipari ed affidata a Francesco Scrima.

Quanto riferito dal Buscetta e' stato confermato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.11) e (Vol.125 f.172), che ha anch'egli indicato il Lipari come affiliato alla famiglia di Porta Nuova.

E, considerati la sua posizione di vice capo, ricoperta per vari anni ed il suo improvviso ed ingiustificato arricchimento, deve ritenersi l'imputato implicato altresì nel traffico di sostanze stupefacenti che gli è stato contestato.

Il Lipari, infatti, che esercitava l'attività di barbiere, la cessa nel 1975 ed in tale periodo acquisto, per la somma dichiarata di lire 22.000.000, una villa sita in via Molara, costituita da un piano terra e da un primo piano, che insiste su un fondo di mq.2000 e nella quale venne impiantata una ampia piscina. La moglie del Lipari, d'altra parte, malgrado non abbia notevoli disponibilità economiche, è risultata proprietaria di tre appartamenti, di due magazzini, nonché di un locale sotterraneo in via Mule' (vedi rapporto Questura di Palermo allegato al procedimento per misura di prevenzione n.29/80 RMP).

Tale rilevante patrimonio immobiliare, acquisito dal Lipari (che non esplica in atto alcuna attività lavorativa), proprio in

concomitanza alla cessazione della sua attivita' di barbiere, induce fondatamente a ritenere che lo stesso sia di illecita provenienza ed in particolare che derivi dal traffico delle sostanze stupefacenti, attivita' che, come e' noto, consente repentini ed ingenti arricchimenti e che, secondo le rivelazioni del Buscetta e del Contorno, e' di tutti coloro che nelle famiglie mafiose di appartenenza riescono a raggiungere posizioni di preminenza.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli col mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984.

Lipari Giuseppe

Con rapporto del 27/11/1983 il Comandante della Compagnia dei CC. di Partinico, nel tracciare la "mappa" delle cosche mafiose operanti nella zona di Carini, Cinisi e Terrasini e in particolare nel prendere in esame, fatti, episodi e persone concernenti il "clan" emergente dei Corleonesi, riferiva che il noto boss Provenzano Bernerdo si era avvalso, per investire in affari leciti gli ingenti profitti delle sue attivita' criminose, della collaborazione del fratello Salvatore nonche' di tale Lipari Giuseppe, geometra dell'ANAS in pensione.

Rilevava il verbalizzante che, gia' in seno al rapporto di denuncia di Greco Michele + 160 (Vol.1/T f.72), (Vol.1/T f.73), si era evidenziato come Salvatore Riina,

esponente di spicco della famiglia dei Corleonesi, fosse collaborato da un tecnico dipendente dell'ANAS, a nome Lipari, con il quale avrebbe realizzato vere e proprie estorsioni.

Sul conto del Lipari veniva, altresì, evidenziato che lo stesso, modesto impiegato dell'ANAS, tra il 1969 e il 1982, aveva acquistato beni immobili per diverse decine di milioni nelle zone di Cinisi e Carini; aveva costituito, insieme alla moglie Impastato Marianna, la S.r.l. "Residence Capo S.Vito" che stava realizzando un villaggio turistico in S.Vito Lo Capo; aveva acquistato, sempre insieme alla moglie, azioni per un ammontare di lire 66.670.000 della società "Costa Rama" S.p.A., proprietaria del Camping Z/10 in contrada "Torre Pozzillo-Orsa" di Cinisi.

Osservava ancora, l'inquirente che la cointeressenza mafiosa del Lipari Giuseppe con la "famiglia dei Corleonesi" era ampiamente dimostrata dall'inserimento nei

quadri della "Medisud" S.r.l. (di cui e' socio Provenzano Salvatore, fratello di Bernardo) del nipote Lipari Arturo e in quelli della "Scienti Sud" S.r.l. della moglie Impastato Marianna; che il collegamento del Lipari Giuseppe con la consorceria mafiosa facente capo al "clan dei Corleonesi" trovava riscontro obiettivo nelle dichiarazioni rese da Bono Benedetta, convivente del mafioso Colletti Carmelo (ucciso in data 30/7/1983), la quale aveva riferito che, il 26/7/1983, il Colletti si era incontrato con certo "Calcedonio", (identificato per Bruno Calcedonio), con un ingegnere di Agrigento e con l'"ingegnere" Lipari dell'Ufficio ANAS di Palermo; che, infine, il Lipari era stato sicuramente in rapporti con il mafioso Cannella Tommaso, collegato al clan dei Corleonesi e titolare della "Sicilpali" S.r.l., nei cui locali era stata rinvenuta una rubrica telefonica con annotati i numeri della utenza installata nell'abitazione del Lipari Giuseppe e

con Palazzolo Giacomo, ucciso il 22/11/1983, nella cui abitazione veniva rinvenuta altra rubrica telefonica con annotati i numeri di due utenze intestate allo stesso Lipari Giuseppe.

Concludeva il denunciante che grazie alla sua collocazione in seno al gruppo mafioso dei "Corleonesi" del quale era fidato prestanome, il Lipari Giuseppe era stato in condizione di effettuare speculazioni immobiliari potendo contare su disponibilita' finanziarie molto al di sopra delle sue possibilita' economiche.

Sulla scorta dell'esito di tali accertamenti, veniva spiccato ordine di cattura n.253/83 del 29/11/1983 contro il Lipari Giuseppe con il quale gli si contestava il reato di cui all'art.416 bis C.P..

Tratto in arresto, l'imputato respingeva l'addebito assumendo di non conoscere Provenzano Bernardo e Provenzano Salvatore, quest'ultimo socio della "Medisud" S.r.l. di cui era amministratore unico suo nipote Lipari Arturo, figlio del

fratello Salvatore; ammetteva che la moglie Impastato Marianna era stata socia della "Scientisud" S.r.l. insieme ad Agrusa Concetta, moglie del fratello Salvatore, e che altro socio di tale ditta era D'Amico Vincenzo, figlio di Luigi D'Amico, socio della "Medisud S.r.l." confermava di avere acquistato da Caldara Vincenzo azioni della "Costa Rossa" S.p.A. per un valore di lire 66.670.000 e di averle rivendute a Mirabile Giuseppe, imprenditore edile di Partinico; escludeva di avere mai conosciuto tale Colletti Carmelo e ricordava vagamente di avere conosciuto un architetto a nome Bruno Calcedonio; ammetteva, infine, di conoscere Cannella Tommaso, dipendente della ditta "Reale" di Palermo, appaltatrice dei lavori di costruzione di un tronco della strada a scorrimento veloce Partinico - Alcamo, nonché il Palazzolo Giacomo, ucciso in Cinisi il 21/11/1983, anche se non sapeva spiegare come mai in una rubrica telefonica rinvenuta nella abitazione del predetto fossero annotati i numeri di due

utenze telefoniche a lui intestate ((Vol.1/T f.348) e segg.).

Con rapporto del 10/4/1984 il Comandante della I- Sezione del Nucleo Operativo dei CC. di Palermo, facendo seguito al precedente rapporto di denuncia del 22/11/1983, evidenziava i rapporti intercorrenti tra il Lipari Giuseppe e Gariffo Carmelo, nipote ex sorella di Provenzano Bernardo e Provenzano Salvatore, riferendo che l'imputato aveva dato incarico al nipote Lipari Arturo di contattare il prof. Provenzano Giuseppe al fine di conoscere il prezzo di un terreno, del valore di circa 1.600.000.000, di proprietà dell'Ultragas di cui il predetto commercialista era stato incaricato di curare la vendita. Informava, ancora, il denunciante che l'imputato Lipari Giuseppe aveva acquistato quattro monolocali nello stesso edificio di via Umberto Giordano 55 in Palermo dove altro immobile era stato acquistato da Palazzolo Saveria Benedetta, convivente del noto mafioso Provenzano Bernardo.

Richiesto di spiegazioni, il Lipari Giuseppe dichiarava di conoscere il Gariffo Carmelo perche' costui disponeva di un appartamento nello stabile di via De Gasperi 58, dove gli era stato presentato da D'Amico Vincenzo; di non avere mai incaricato il nipote Arturo Lipari di contattare il prof. Provenzano Giuseppe per l'eventuale acquisto di un terreno del valore di lit.1.600.000.000 circa; di avere acquistato i quattro monolocali di via Umberto Giordano 55 per il prezzo di lire 20.000.000 e di non essere mai venuto a conoscenza della circostanza che altro monocale era stato acquistato da Palazzolo Saveria Benedetta; di avere intrattenuto esclusivamente rapporti di affari con la ICRE di Bagheria dalla quale aveva acquistato materiale ferroso e di non essere mai venuto a conoscenza che soci di tale ditta fossero Gargano Antonino, che pure gli era stato presentato dal ragioniere della ICRE, e Greco Leonardo, noto esponente mafioso della "famiglia" di Bagheria (v. fascicolo personale del Lipari Giuseppe).

Nelle more delle indagini istruttorie a seguito delle dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso veniva emesso contro l'imputato mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli si contestavano i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Con provvedimento dell'11/4/1985 veniva dichiarata la decorrenza del termine massimo di custodia cautelare in ordine al reato p. e p. dall'art.416 bis C.P. contestato al Lipari Giuseppe con l'ordine di cattura n.253/83 del 29/11/1983 e con il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984.

Cio' premesso, va rilevato che le emergenze processuali hanno evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato Lipari Giuseppe in ordine ai reati contestatigli ai capi 1) e 10) della rubrica, quali si desumono dalla accertata disponibilita' di ingenti somme di danaro delle quali il prevenuto non ha saputo giustificare la legittima provenienza e il cui possesso appare

in contrasto con la sua precedente attivita' di modesto impiegato della ANAS; nonche' dell'impiego di tali somme in attivita' immobiliari collegate con quelle dell'associazione criminosa facente capo a Provenzano Bernardo e dei rapporti intercorsi tra l'imputato stesso e le societa' (Scientisud S.r.l., Medisud S.r.l.) facenti capo al suddetto Provenzano Bernardo e al di lui fratello Salvatore, socio della "MEDISUD" S.r.l. di cui, Lipari Arturo, nipote dello imputato, era amministratore unico.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, appare pienamente provata l'appartenenza del Lipari Giuseppe alla "societas sceleris" organizzata dai suddetti Provenzano e le cui specifiche attivita' delittuose risultano dagli accertamenti compiuti dagli inquirenti e dagli elementi probatori emersi in questa sede e di cui si fa riferimento in altra parte del presente provvedimento alla quale si rimanda, dedicata all'esame delle posizioni dei due fratelli Provenzano.

Peraltro, due ulteriori significative circostanze comportano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, il pieno inserimento dell'imputato nei ranghi della consorteria mafiosa facente capo al Provenzano Bernardo e i suoi collegamenti con elementi, di sicura estrazione mafiosa, molto vicini al predetto.

Ed invero, Bono Benedetta ha ricordato che il Lipari Giuseppe era solito partecipare a riunioni, tenutesi a S.Giuseppe Jato, con il Colletti e Bernardo Brusca, esponente di spicco della famiglia di quel paese ((Vol.166 f.2), (Vol.166 f.9) e (Vol.166 f.205) + (Vol.188 f.212)) e strettamente collegato al clan dei Corleonesi.

La seconda circostanza, comprovante il tipo di rapporti intercorrenti tra il Lipari Giuseppe e un elemento "prestigioso" della famiglia di Corleone - qual'e' indubbiamente Bagarella Leoluca - e' costituita dal messaggio, oscuro e inquietante, trasmesso dal secondo al primo a mezzo di cartolina postale, di cui e' copia agli atti del fascicolo processuale dell'imputato Lipari Giuseppe; orbene quale che sia la "chiave" di lettura di

tale messaggio, (non certamente quella "ammannita" con la missiva fatta pervenire dall'interessato) non c'è dubbio che proprio l'aver adoperato termini convenzionali ed oscuri conferma che il destinatario del messaggio stesso non può essere che un altro "uomo d'onore" e non un semplice presta - nome o addetto al riciclaggio di danaro sporco al servizio della "famiglia".

In tale ottica appare destituita di pregio alcuno la memoria depositata della difesa dell'imputato perché fondata su elementi o presupposti che non reggono al vaglio critico delle risultanze processuali quali sopra evidenziate.

Tuttavia, l'espletata formale istruzione non ha evidenziato - per quanto concerne le imputazioni di cui ai capi 13) e 22) della rubrica - fatti od episodi specifici comprovanti l'inserimento, a qualsiasi titolo, del Lipari Giuseppe nel traffico di sostanze stupefacenti o la sua partecipazione agli utili derivanti da tale illecita attività cui, pure, era dedita la cosca mafiosa facente capo al Provenzano Bernardo.

Pertanto, in difetto di elementi probatori della responsabilita' del Lipari Giuseppe in ordine agli addebiti di cui ai capi 13) e 22) dell'epigrafe, va dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti".

Conseguentemente, essendo gia' stata ordinata la scarcerazione del Lipari per decorso del termine massimo di custodia cautelare in ordine ai reati di cui ai capi 1) e 10), l'imputato - prosciolto dagli addebiti di cui ai capi 13) e 22) - va immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

Lipari Salvatore

Denunciato con rapporto del comandante della I- sezione del Nucleo operativo dei CC. di Palermo del 10/4/1984 perche' ritenuto responsabile del reato p. e p. dell'art.416 bis C.P., contro il Lipari Salvatore veniva emesso mandato di cattura n.140/84 del 24/4/1984 in ordine al delitto di associazione per delinquere aggravata sul presupposto della sua accertata presenza in societa', quali la MEDISUD S.r.l. e la "Scientsud S.r.l. di pertinenza, totale o parziale, di Provenzano Bernardo - noto esponente della famiglia mafiosa di Corleone, aderente all'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra" e del di lui fratello Salvatore, socio della MEDISUD S.r.l., i quali hanno investito in tali societa' ingenti somme di danaro sicuramente provenienti dalle illecite attivita' svolte dalla consorteria mafiosa che ai predetti fa capo.

Interrogato, l'imputato ha protestato la sua innocenza assumendo di non avere ricoperto alcuna carica in seno alla società "MEDISUD" S.r.l. e "Scientsud" S.r.l., pur ammettendo che della prima era socio ed amministratore unico il figlio Arturo e dell'altra era socio la moglie Agrusa Concetta (Vol.10/T f.126).

Giustificava, inoltre, la sua presenza nei locali della MEDISUD S.r.l. (accertata attraverso numerose conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza di tale società) con l'esigenza di mettere a disposizione del figlio Antonio, giovane ed inesperto amministratore unico della MEDISUD S.r.l., la sua esperienza nella materia. (circostanza questa confermata dal Lipari Arturo).

Cio' premesso, va rilevato che le emergenze istruttorie non hanno evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato in ordine al reato contestatogli in quanto, se da un lato la sua presenza nei locali della MEDISUD S.r.l. e i suoi contatti con Provenzano Salvatore (socio di tale

ditta) e il fratello Lipari Giuseppe sono obiettivi elementi di riscontro di un attivo inserimento dell'imputato nella gestione della predetta società, facente sicuramente capo a Provenzano Bernardo e al di lui fratello Salvatore (sintomatico in tal senso, il tenore della conversazione telefonica tra il predetto e il Lipari Salvatore il quale, rispondendo ad una frase rivolta dal primo, gli dice: "tu sei il padrone....."); per altro verso, tale assidua presenza fisica del Lipari Salvatore nei locali della MEDISUD S.r.l. appare, anche, giustificata dalle mansioni svolte nell'organico della stessa dal di lui figlio Arturo, amministratore unico, giovane inesperto ed abbisognevole della guida e dell'assistenza paterne.

A ciò si aggiunga che non è emerso alcun elemento da cui possa desumersi l'esistenza di rapporti, di qualsivoglia natura, tra il Lipari Salvatore e gli altri coimputati per cui, nel contrasto insanabile tra gli opposti elementi probatori, appare di giustizia sollevare il prevenuto dall'imputazione mossagli con formula dubitativa (Capo 10).

Lisa Elio Giuseppe

Con rapporto del 10/4/1984 il comandante della I- sezione del Nucleo Operativo dei CC. di Palermo denunciava, a piede libero, Lisa Elio Giuseppe, in concorso con altre persone, perche' ritenuto responsabile del reato p. e p. dell'art.416 bis C.P. in quanto amministratore unico dell'"Arezzo Costruzioni S.r.l." di cui e' socio Vassallo Andrea (indicato da Contorno Salvatore come "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Altofonte) e sindaco supplente della T.N. Residence S.p.A., gia' amministrata dal coimputato Lipari Giuseppe e collegato alla "Residence di Capo S.Vito S.r.l.", di cui sono soci lo stesso Lipari Giuseppe e la moglie Impastato Anna.

Rilevava il verbalizzante che dette societa' erano di pertinenza, totale o parziale, di Provenzano Bernardo, noto esponente di spicco della famiglia "mafiosa" dei Corleonesi, facente parte dell'organizzazione criminosa



((Vol.10/T f.273) e segg.) e (Vol.13/T f.171) e segg.).

Con ordinanza del 30/5/1984 il Lisa, in accoglimento di istanza avanzata dalla difesa, veniva scarcerato per mancanza di sufficienti indizi a suo carico in ordine al reato contestatogli (Vol.14/T f.29).

Cio' premesso, va rilevato che le risultanze processuali acquisite hanno evidenziato come il Lisa Elio Giuseppe, pur rivestendo la carica di amministratore unico in seno all'"Arezzo Costruzioni S.r.l." non aveva poteri decisionali e gestionali in relazione alla conduzione della societa' stessa (v. dichiarazioni resa dai soci Montalbano e Vassallo) ma, in realta', vi svolgeva prevalentemente la sua attivita' professionale di ingegnere, per come dichiarato da alcuni coimputati; pertanto, non avendo alcun interesse personale, l'imputato non puo' ritenersi inserito nel sodalizio criminoso costituito tra

gli altri coimputati con alcuni dei quali il Lisa ha intrattenuto rapporti connessi alla sua attivita' professionale privata (con Lipari Giuseppe e Salvatore ) o nella sua qualita' di tecnico della "Arezzo Costruzioni" S.r.l.(con il Castiglione Francesco, socio della Ital - Costruzioni) o perche' (come ha fatto il Gariffo Carmelo) e' stato contattato presso il recapito telefonico della "IMA S.p.A." che aveva acquistato dalla "Arezzo Costruzioni", i locali dove era ubicato l'ufficio del Lisa medesimo mantenendo lo stesso numero telefonico per cui, per diverso tempo, molte persone continuavano a cercare del Lisa presso l'utenza telefonica gia' intestata all'"Arezzo Costruzioni", e poi "volturata" alla "IMA S.p.A."

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appare aderente alle non equivoche emergenze processuali sollevare il Lisa Elio Giuseppe dall'imputazione contestatagli con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso il fatto" (Capo 10).

Lo Cascio Gaspare n.11.9.1942

Indicato da Stefano Calzetta ((Vol.11/A f.76) + (fasc. pers.1- f.28) + (fasc. pers.2- ff.65 e 66)) quale affiliato, insieme al fratello Giovanni, al gruppo mafioso degli Zanca, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P.e 75 legge n.685 del 1975.

A seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra del gruppo mafioso degli Zanca, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i suddetti reati di cui agli artt.416 C.P.e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P.e 71 legge n.685 del 1975.

Del Lo Cascio gia' si occupava il rapporto del 13 luglio 1982 ((Vol.1 f.159) e (Vol.1 f.163)), il quale riferiva di notizie confidenziali raccolte, secondo le quali i fratelli Lo Cascio avevano assunto un ruolo preminente nell'ambito delle organizzazioni mafiose dominanti nella zona di Villagrazia attigua a quella di via Conte Federico ed, insieme ai fratelli Pullara', erano gli effettivi titolari delle imprese formalmente intestate a Domenico Sanseverino.

Quest'ultima circostanza ha trovato riscontro nelle espletate indagini bancarie che hanno consentito di accertare un intenso scambio di assegni, fra il 1980 ed il 1982, fra il Gaspare Lo Cascio ed il Domenico Sanseverino nonche' le societa' Edilizia Sanseverino S.r.l., Immobiliare Orsa Maggiore ed Immobiliare Emiro, delle quali lo stesso Sanseverino era l'amministratore.

Stefano Calzetta, come si e' detto, ha rivelato che i fratelli Giovanni e

Gaspare Lo Cascio sono mafiosi "pericolosi" dello stesso livello degli Zanca e come questi, con i quali sono soliti riunirsi, impongono tangenti ai commercianti della zona.

Ha ulteriormente poi il Calzetta precisato di averli visti partecipare ad una riunione di mafiosi in un villino nella zona di Piano Stoppa di proprieta' di Francesco Marino Mannoia, non avente finalita' illecite ma di semplice "divertita", alla quale comunque mai sarebbero potuti intervenire se non avessero fatto parte del medesimo gruppo di mafiosi che erano ivi convenuti.

I particolari legami esistenti tra i Lo Cascio ed il gruppo degli Zanca risultano per altro dalla circostanza che Gaspare Lo Cascio in data 24 maggio 1963 venne notato da agenti del Commissariato di P.S. Mondello mentre si trovava in compagnia di Onofrio Zanca e Pietro Vernengo. Il che evidenzia non soltanto i rapporti del Lo Cascio con gli elementi di maggiore spicco della cosca di Corso dei Mille ma anche come tali rapporti risalgono a parecchi anni fa.

Ma ulteriore e definitivo riscontro alle dichiarazioni del Calzetta e' stato fornito da Salvatore Contorno, il quale ha rivelato ((Vol.125 f.6), (Vol.125 f.7), (Vol.125 f.8), (Vol.125 f.74) e (Vol.125 f.144)) che entrambi i Lo Cascio sono "uomini d'onore" della famiglia di Corso dei Mille e che, inoltre, Gaspare Lo Cascio si occupava, insieme a Domenico Russo, del trasporto a Milano dell'eroina prodotta nella raffineria di Ciaculli dei Greco e dei Prestifilippo, occultandola in mezzo a carichi di frutta ed agrumi.

E detto coinvolgimento dell'imputato in esame nei traffici della sostanza stupefacente appare confermato dai suoi accertati rapporti bancari con Leonardo Greco da Bagheria, notissimo commerciante internazionale di droga.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato quello precedentemente emesso.

Lo Cascio Gaspare n.12.11.1963

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.6) e (Vol.125 f.139) quale componente assieme al padre Giovanni ed ai fratelli Giuseppe e Salvatore, della famiglia mafiosa di Corso dei Mille, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente sostenendo di non conoscere il Contorno.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle particolareggiate e reiterate accuse del Contorno, il quale ha riferito che i tre fratelli Lo Cascio gli vennero ritualmente presentati come "uomini d'onore", secondo le regole di Cosa Nostra, dal loro cognato Salvatore Zarcone.

Ha aggiunto che i predetti tenevano in affitto un terreno da potere di Giovanni Bontate nella via del Segugio, ove allevavano maiali, ma che in realta' trattavasi di attivita' di copertura del commercio di droga, nel quale erano inseriti in collegamento con lo Zarcone ed il cui profitto investivano in attivita' edilizie, servendosi come prestanome di Domenico Sanseverino.

Ed in realta' tutti e tre i fratelli Lo Cascio risultano risiedere nella via del Segugio. Uno di essi, Giuseppe, risulta avere costituito col padre una s.a.s. per il commercio delle carni (Vol.18 f.219). Tutti e tre hanno ammesso di esser stati in rapporti con Domenico Sanseverino, pur sostenendo di essersi limitati ad acquistare da lui taluni immobili.

Le dichiarazioni del Contorno, infine, non solo trovano riscontro nelle suddette risultanze ma altresì confermano quanto già da tempo era stato rivelato da Stefano Calzetta circa il ruolo di

Giovanni Lo Cascio, padre dell'imputato in esame, nell'ambito delle organizzazioni mafiose, come meglio esposto nella parte della sentenza che del suddetto imputato si occupa.

Gaspere Lo Cascio di Giovanni va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli nel mandato di cattura 361/84.

Lo Cascio Giovanni

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale affiliato ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandati di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi mafiosi cui si addebitava al Lo Cascio di far parte, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i suddetti reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis. C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di conoscere, ma per leciti scopi, solo alcuni dei suoi coimputati.

Con ordinanza del 10 luglio 1984 (fasc. pers. f.269) venne posto in stato di arresti domiciliari, provvedimento confermato contestualmente all'emissione del citato mandato di cattura 323/84.

Il menzionato rapporto del 13 luglio 1982 ((Vol.1 f.159) e (Vol.1 f.163)) riferiva di notizie confidenziali raccolte, secondo le quali i fratelli Giovanni e Gaspare Lo Cascio avevano assunto un ruolo preminente nell'ambito delle organizzazioni mafiose dominanti nella zona di Villagrazia attigua a quella di via Conte Federico ed, insieme ai fratelli Pullara', erano gli effettivi titolari delle imprese edilizie formalmente intestate a Domenico Sanseverino.

Quest'ultima circostanza ha trovato riscontro nelle espletate indagini bancarie che hanno consentito di accertare un intenso scambio

di assegni, fra il 1980 ed il 1982, fra Gaspare Lo Cascio e Domenico Sanseverino nonche' le societa' edilizie Sanseverino S.r.l. e Immobiliare Emiro, delle quali lo stesso Sanseverino era l'amministratore.

Successivamente il coimputato Stefano Calzetta ha rivelato ((Vol.11 f.16) + (fasc. pers.1- f.28) + (fasc. pers.2- ff. 65 e 66)) che Giovanni e Gaspare Lo Cascio sono mafiosi "pericolosi" dello stesso livello degli Zanca e come questi, con i quali sono soliti riunirsi, impongono tangenti ai commercianti della zona.

Ha ulteriormente poi il Calzetta precisato di averli visti partecipare ad una riunione di mafiosi in un villino nella zona di Piano Stoppa di proprieta' di Francesco Marino Mannoia, non avente finalita' illecite ma di semplice "divertita", alla quale comunque mai sarebbero potuti intervenire se non avessero fatto parte del medesimo gruppo di mafiosi che erano ivi convenuti.

E se e' vero che il Calzetta, nel corso di confronto con Giovanni Lo Cascio, ha dichiarato di non conoscerlo, va comunque ricordato che cio' e' avvenuto a seguito della profonda crisi depressiva insorta nel predetto anche a causa degli attentati dinamitardi subiti dai suoi fratelli dopo le sue rivelazioni, che lo hanno indotto a non piu' prestare attiva collaborazione alla giustizia se non in brevi periodi di ripresa, durante uno dei quali, comunque, ebbe a dichiarare di aver detto di non riconoscere il Lo Cascio allo scopo di "aiutarlo".

I particolari legami esistenti tra i Lo Cascio ed il gruppo degli Zanca risultano per altro dalla circostanza che Gaspare Lo Cascio in data 24 maggio 1963 venne notato da agenti del Commissariato di P.S. Mondello mentre si trovava in compagnia di Onofrio Zanca e Pietro Vernengo. Il che evidenzia non soltanto i rapporti dei Lo Cascio con gli elementi di maggior spicco della cosca di Corso dei Mille ma anche come tali rapporti risalgano a parecchi anni fa.

Ma ulteriore e definitivo riscontro alle dichiarazioni del Calzetta e' stato fornito da Salvatore Contorno, il quale ha rivelato ((Vol.125 f.6), (Vol.125 f.8), (Vol.125 f.74) e (Vol.125 f.144)) che entrambi i fratelli Lo Cascio sono "uomini d'onore" della famiglia di Corso dei Mille e che, inoltre, Gaspare Lo Cascio si occupava, insieme a Domenico Russo, del trasporto a Milano dell'eroina prodotta nella raffineria di Ciaculli dei Greco e dei Prestifilippo, occultandola in mezzo a carichi di frutta ed agrumi.

E detto coinvolgimento dell'imputato in esame nei traffici della sostanza stupefacente appare confermato dagli accertati rapporti bancari del fratello Gaspare con Leonardo Greco da Bagheria, notissimo commerciante internazionale di droga.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli col mandato di cattura 323/84, che

ha assorbito ed integrato tutti quelli  
precedentemente emessi.

Lo Cascio Giuseppe

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.6) - (Vol.125 f.139) quale componente, insieme al padre Giovanni ed ai fratelli Gaspare e Salvatore, della famiglia mafiosa di Corso dei Mille, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685/1975.

Si e' protestato innocente sostenendo di non conoscere il Contorno.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle circostanziate e reiterate accuse del Contorno, il quale ha riferito che i tre fratelli Lo Cascio gli vennero ritualmente presentati, secondo le regole di Cosa Nostra, come "uomini d'onore", dal loro cognato Salvatore Zarcone.

Ha aggiunto che i predetti tenevano in affitto un terreno da potere di Giovanni Bontate nella via del Segugio, ove allevavano maiali, ma che in realta' trattavasi di una attivita' di copertura del commercio di droga nel quale si erano inseriti in collegamento con lo Zarcone ed i cui profitti investivano in attivita' edilizie, servendosi come prestanome di Domenico Sanseverino.

Ed in realta' tutti e tre i fratelli Lo Cascio risultano risiedere nella via del Segugio. Uno di essi, Giuseppe, risulta aver costituito col padre una s.a.s. per il commercio delle carni (Vol.18 f.219) ed ha riferito di essersi dedicato in passato, coi suoi congiunti, all'allevamento di maiali. Tutti e tre i fratelli hanno ammesso di esser stati in rapporti con Domenico Sanseverino, pur sostenendo di essersi limitati ad acquistare da lui taluni immobili.

Le dichiarazioni del Contorno, infine, non solo trovano riscontro nelle suddette risultanze, ma altresì confermano

quanto già da tempo rivelato da Stefano Calzetta circa il ruolo di Giovanni Lo Cascio, padre dell'imputato in esame, nell'ambito delle organizzazioni mafiose, come meglio esposto nella parte della sentenza che del detto imputato si occupa.

Giuseppe Lo Cascio di Giovanni va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli nel mandato di cattura n.361/84.

Lo Cascio Salvatore

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.6) - (Vol.125 f.139) quale componente, insieme al padre Giovanni ed ai fratelli Giuseppe e Gaspare, della famiglia mafiosa di Corso dei Mille, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.361/84, del 24.10.1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685/1975.

Si e' protestato innocente sostenendo di non conoscere il Contorno.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle circostanziate e reiterate accuse del Contorno, il quale ha riferito che i tre fratelli Lo Cascio gli vennero ritualmente presentati come "uomini d'onore", secondo le regole di Cosa Nostra, dal loro congato Salvatore Zarcone.

Ha aggiunto che i predetti tenevano in affitto da potere di Giovanni Bontate un terreno nella via del Segugio, ove allevavano maiali, ma che in realta' trattavasi di una attivita' di copertura del commercio di droga, nel quale si erano inseriti in collegamento con lo Zarcone ed i cui profitti investivano in attivita' edilizie, servendosi come prestanome di Domenico Sanseverino.

Ed in realta' tutti e tre i fratelli Lo Cascio risultano risiedere nella via del Segugio. Uno di essi, Giuseppe, risulta aver costituito col padre una s.a.s. per il commercio delle carni (Vol.18 f.219) ed ha riferito di essersi dedicato in passato, coi suoi congiunti, all'allevamento di maiali. Tutti e tre i fratelli hanno ammesso di esser stati in rapporti con Domenico Sanseverino, pur sostenendo di essersi limitati ad acquistare da lui taluni immobili.

Le dichiarazioni del Contorno, infine, non solo trovano riscontro nelle suddette risultanze, ma altresì confermano

quanto gia' da tempo rivelato da Stefano Calzetta circa il ruolo di Giovanni Lo Cascio, padre dell'imputato in esame, nell'ambito delle organizzazioni mafiose, come meglio esposto nella parte della sentenza che del detto imputato si occupa.

Salvatore Lo Cascio di Giovanni va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura n.361/84.

Lo Iacono Andrea

Indicato da Tommaso Buscetta (Vol.124 f.8) + (Vol.124/A f.19) e (Vol.124/A f.105) quale "uomo d'onore" della famiglia di Brancaccio, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.323/84, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Buscetta, che lo ha invece riconosciuto in fotografia, e di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa. Con ordinanza del 29 novembre 1984 (f.8 fasc.pers.) ottenne gli arresti domiciliari per le sue gravi condizioni di salute.

Le dichiarazioni del Buscetta hanno trovato ampio riscontro in quelle di Salvatore Contorno, nella deposizione testimoniale di Felicia Buscetta e nelle espletate indagini bancarie.

Infatti il Contorno (Vol.125 f.41) ha ribadito l'appartenenza del Lo Iacono alla famiglia mafiosa di Brancaccio, diversa da quella del fratello Pietro.

Felicia Buscetta (Vol.134 f.4), da parte sua, riscontrando quanto dal genitore in proposito dichiarato, ha riferito che, apprestandosi a contrarre matrimonio, si rivolse al padre per ricevere aiuto nell'acquisto del corredo. Il Buscetta, che si trovava detenuto, la indirizzò presso i Lo Iacono e proprio dall'Andrea le fu fornito quanto le occorreva, senza che venisse consentito pagamento alcuno nonostante le insistenze fatte. Bastò pertanto col Lo Iacono che venisse speso il nome del Buscetta perché la figlia di costui, in inequivocabile segno di solidarietà mafiosa, ricevesse tale particolare trattamento.

E di fronte a tali risultanze sembra del tutto inutile insistere sul valore da attribuire alle proteste di innocenza del Lo Iacono,

che ha addirittura negato di conoscere il Buscetta.

Ha ammesso invece l'imputato di conoscere alcuni personaggi implicati nelle indagini concernenti Cosa Nostra ed e' significativo che fra essi abbia annoverato proprio Giuseppe Di Maggio ed i Mafara, che della famiglia, di Brancaccio furono noti esponenti. Fra gli altri basta indicare Gerlando Alberti, Giovanni Lo Verde ed i fratelli Milano, tutti implicati in traffici di sostanze stupefacenti, come esposto nelle parti della sentenza che li riguardano.

Risulta egli, inoltre, incluso nell'elenco degli invitati al matrimonio di Attilio Corrao, genero di Giuseppe Savoca, capo della famiglia di Brancaccio, insieme agli Spadaro, ai Greco, ad Antonino Casella, Nicola di Salvo e numerosi altri personaggi di "Cosa Nostra" (vedi rapporto 24/3/1983 a (Vol.10 f.57)).

Le indagini bancarie, infine, hanno consentito di accertare rapporti del Lo Iacono con altri noti personaggi di "Cosa Nostra", appartenenti a varie famiglie mafiose, risultando che all'imputato sono pervenuti assegni tratti da Salvatore Fazio e Giovan Battista Inchiappa della famiglia di Corso dei Mille, nonché da Giuseppe Lupo, noto prestanome di Filippo Marchese, da Giovanni Lo Verde "figlioccio" del fratello Lo Iacono Pietro e con costui implicato nel c.d. blitz di Villagrazia.

Francesco Lo Iacono, figlio di Andrea, risulta inoltre avere nel 1979 emesso un assegno da lire 5.000.000 a favore di Nunzio Barbarossa, il noto faccendiere di Michele Zaza e di altri esponenti mafiosi, tutti implicati nel traffico delle sostanze stupefacenti, al quale, pertanto, neanche l'imputato in esame può esser ritenuto estraneo.

Va, pertanto, Andrea Lo Iacono rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli col mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984.

Lo Iacono Antonino

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.9), (Vol.125 f.74) e (Vol.125 f.140) quale componente della famiglia mafiosa di Brancaccio, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, sostenendo di non conoscere il Contorno.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle circostanziate, reiterate e riscontrate accuse del Contorno, il quale ha riferito che l'imputato, genero del defunto Giuseppe Di Maggio, gia' capo della famiglia di Brancaccio, gli venne ritualmente presentando come "uomo d'onore" dallo zio Pietro Lo Iacono.

Ha aggiunto il Contorno che Antonino Lo Iacono si era allontanato da Palermo dopo l'uccisione del suocero, dedicandosi attivamente al traffico di droga insieme al cognato Pietro Di Maggio.

Le stesse circostanze dell'arresto del Lo Iacono offrono riscontro alle dichiarazioni del Contorno, essendo stato l'imputato sorpreso a Rimini nella abitazione della suocera Francesca Bodellini, da poco ivi trasferita, in compagnia del cognato Pietro.

Inoltre il Lo Iacono, che e' stato piu' volte riconosciuto dal Contorno in fotografia, ha ammesso di esser stato in rapporti con numerosi e noti esponenti mafiosi, quali Vincenzo Savoca, Salvatore Badalamenti, Domenico Sanseverino, i fratelli Marsalone, Sebastiano Lombardo, Giovanni Lo Verde, i fratelli Milano, oltre naturalmente ai congiunti Lo Iacono, pur cercando ovviamente di fornire spiegazioni, rimaste labiali e generiche, di tali conoscenze,

attribuendole al caso o a rapporti commerciali intrattenuti. Resta comunque grandemente significativo che egli gravitasse nell'ambiente di appartenenti a Cosa Nostra, alla quale il Contorno ha dichiarato e' anch'esso affiliato.

E l'inserimento del Lo Iacono nell'organizzazione mafiosa non solo e' riscontrato dalle sue stesse ammissioni ma altresì dalle risultanze delle espletate indagini bancarie, dalle quali e' emersa la negoziazione da parte dell'imputato di titoli provenienti da Giuseppe D'Angelo, Nicolo' Greco, Domenico Federico e Domenico Sanseverino nonché da Romano Pievani.

Quest'ultimo e' un bergamasco implicato in loschi traffici, che risulta esser stato utilizzato per la richiesta di assegni circolari poi consegnati a grossi esponenti mafiosi. L'assegno finito ad Antonino Lo Iacono, infatti, fa parte di una partita di titoli per complessive lire 27.000.000, richiesti il 16 novembre 1978 dal Pievani, uno dei quali,

da lire 10.000.000, risulta esser stato negoziato da Michele Greco.

Le dichiarazioni del Contorno, infine, non solo trovano riscontro nelle suddette risultanze ma altresì confermano quanto già da tempo era stato rivelato da Stefano Calzetta, e poi ribadito da Tommaso Buscetta, e da altri, circa il preminente ruolo di Pietro Lo Iacono, zio dell'imputato in esame, nell'ambito dell'organizzazione mafiosa, come meglio esposto nella parte della sentenza che del suddetto imputato si occupa.

Antonino Lo Iacono va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli col mandato di cattura 361/84.

Lo Iacono Giovanni

Indicato da Tommaso Buscetta (Vol.124/A f.20) e (Vol.124/A f.21) quale affiliato alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli vennero contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di non conoscere il Buscetta.

Le dichiarazioni del Buscetta hanno invece trovato conferma in quelle di Salvatore Contorno (Vol.125 f.41), che ne ha ribadito l'appartenenza a Cosa Nostra, pur non essendo in grado di indicarne la famiglia di appartenenza, e nelle indagini bancarie espletate. Ne' va trascurato che trattasi del

fratello di Pietro ed Andrea Lo Iacono, cioè di appartenente a famiglia di sangue ampiamente rappresentata nella organizzazione mafiosa, connotata appunto da ricorrenti dimensioni "familistiche".

Quanto alle indagini bancarie, esse hanno consentito di accertare rapporti intercorrenti tra l'imputato e Salvatore Fazio nonché Giovan Battista Inchiappa, entrambi esponenti della menzionata famiglia di Corso dei Mille, i quali risultano aver emesso nel 1980 numerosi assegni pervenuti al Lo Iacono tramite il fratello Andrea.

Giovanni Lo Iacono inoltre risulta esser socio con il fratello Andrea della Lo Iacono S.p.a., della quale è rappresentante il nipote Francesco, figlio di Andrea. Costui a sua volta risulta aver ricevuto assegni da Giovanni Lo Verde, il "figlioccio" di Pietro Lo Iacono, con costui implicato nel c.d. blitz di Villagrazia, e risulta averne emessi a favore di Nunzio Barbarossa, il noto faccendiere di Michele Zaza e di altri autorevoli esponenti mafiosi,

tutti implicati nel traffico delle sostanze stupefacenti, al quale, pertanto, non puo' ritenersi estraneo nemmeno l'imputato in esame.

Giovanni Lo Iacono va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli col mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984.

Lo Iacono Pietro

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale affiliato ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

A seguito delle rivelazioni di Stefano Calzetta, essendo emerso il suo preminente ruolo nell'ambito delle organizzazioni mafiose, vennero emessi nei suoi confronti anche i seguenti mandati di cattura:

- n.372/83 dell'8 agosto 1983, con il quale gli furono contestati numerosi reati di omicidio in danno di Francesco Di Noto ed altri, tutti riferibili alla c.d. "guerra di mafia", nonche' il reato di omicidio in danno

dell'agente della Polizia di Stato Calogero Zucchetto ed i reati minori ai predetti connessi;

- n.373/83 dell'8 agosto 1983, con il quale gli furono contestati i reati di porto e detenzione di esplosivi e di danneggiamento ai danni dei fratelli di Stefano Calzetta, che avevano subito grave attentato dinamitardo dopo che il loro congiunto aveva preso a collaborare con gli inquirenti;

- n.111/84 del 2 aprile 1984, con il quale gli furono contestati i reati di omicidio, e quelli connessi, in danno di Giuseppe Genova, Antonio ed Orazio D'Amico, Vincenzo e Benedetto Buscetta, Paolo e Giovanni Amodeo, anch'essi tutti riferibili alla c.d. "guerra di mafia";

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui al Lo Iacono si contestava di essere affiliato nonche' numerosi altri omicidi

riferibili alla c.d. "guerra di mafia", con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975 nonche' taluni degli omicidi di cui al mandato di cattura 372/83 (con esclusione di quelli commessi successivamente al suo arresto risalente alla fine del 1981 e con esclusione, per la stessa ragione, di tutti gli omicidi di cui al mandato di cattura 111/84), gli vennero ulteriormente addebitati i reati di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975 nonche' numerosi altri omicidi e reati minori connessi, commessi nell'ambito della c.d. "guerra di mafia" precedentemente al 19 ottobre 1981, data del suo arresto nel corso del c.d. blitz di Villagrazia.

Si e' protestato innocente, proclamando la sua estraneita' a qualsiasi organizzazione mafiosa e la sua completa innocenza in ordine ai gravissimi delitti addebitatigli.

Il Lo Iacono, come si e' detto, venne tratto in arresto il 19 ottobre 1981 a seguito della irruzione della Polizia di Stato

in una villa di via Valenza nella quale era in corso una riunione di pericolosi esponenti mafiosi, fra i quali Benedetto Capizzi, Ruggero Vernengo, Giuseppe Gambino, Giovan Battista Pullara', Pietro Fascella ed altri riusciti a dileguarsi durante la violenta sparatoria opposta dai malviventi all'arrivo delle forze dell'ordine. Con sentenza della Corte di Appello di Palermo del 3 maggio 1985 (Vol.210 f.172), che ha radicalmente corretto una deludente valutazione della vicenda data in primo grado dal Tribunale, anche il Lo Iacono ha riportato condanna per i reati contestatigli con riferimento a tale episodio, senza alcun dubbio costituente l'interruzione di un summit di mafia, in questa sede richiamato per comprovare l'appartenenza a pieno titolo del Lo Iacono all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, alla quale poi sono risultati aderenti tutti i partecipanti alla riunione.

Nel presente procedimento l'inserimento del prevenuto nell'organizzazione mafiosa e nei

vertici di questa e' stato dapprima rivelato da Stefano Calzetta ((Vol.11 f.19), (Vol.11 f.40), (Vol.11 f.41), (Vol.11 f.59), (Vol.11 f.62) e (Vol.11 f.70) + (fasc. pers. vol. 1- f.32 bis) e (fasc. pers.2- f.64)), che lo ha indicato come capo della famiglia imperante nella zona della Stazione Centrale, dove egli gestiva un grosso negozio di tessuti.

Dopo averlo definito un importante boss dello stesso livello degli Spadaro, Calzetta ha precisato che il Lo Iacono era molto rispettato da Carmelo Zanca, incontrastato boss di Piazza Scaffa, ed a dimostrazione di cio' ha riferito della munificenza, di tipica gestualita' mafiosa, con cui l'imputato, trovandosi a pranzo presso la trattoria "La 'ngrasciata" con una ventina di invitati, aveva ricambiato l'ossequio nell'occasione portogli da Onofrio Zanca,

facendo servire a costui (ed al Calzetta) un enorme sperlunco di neonata e offrendo poi ai due la cena.

Lo stesso Calzetta ha poi riferito che Carmelo Zanca era sollecito nel far recuperare al Lo Iacono refurtive di cui costui si interessava, facendone richiesta personalmente o tramite personaggi mafiosi di rango, come Pietro Vernengo, e, ad ulteriore dimostrazione dell'affettuosita' che legava i due bosses, ha narrato di un favoloso trattenimento offerto dal Lo Iacono presso il ristorante Sir John (per l'occasione chiuso al pubblico ed allietato dalla comicità di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia), cui avevano partecipato anche gliZanca.

La puntualita' delle affermazioni del Calzetta ha trovato riscontro, a tacer d'altro, nella indicazione fatta di Lo Verde Giovanni come colui che era la "spalla" del Lo Iacono, avendo costui medesimo ammesso di essere il "padrino" del coimputato, anch'egli intervenuto nella riunione di via Valenza e condannato con la richiamata sentenza della Corte di Appello di Palermo.

Del pari il Calzetta ha indicato Giovanni Di Pasquale, Orazio Corona e Rosario Mistretta, come persone strettamente legate al Lo Iacono e membri della sua cosca e cio' ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste Bruno Felice, delle quali si dira' appresso.

Costui, infatti, ha asserito (Vol.90 f.55) di aver sentito parlare del Lo Iacono come di persona "molto autorevole", confermando i suoi legami col Di Pasquale, col Corona e col Mistretta.

Il teste Antonino Federico, a sua volta, ha aggiunto (Vol.79 f.51) che il Lo Iacono, certamente in virtu' della sua autorevolezza nell'ambito della organizzazione mafiosa, intervenne su tale Salvatore Vaglica perche' costui piu' non frequentasse i suoi amici Luca Bonanno ed Aldo D'Amico che, prima di averne proibizione da parte dei Greco di Ciaculli, intendevano

uccidere Giuseppe Zanca, ritenuto responsabile di una "soffiata" ai Carabinieri che era costata la vita ad Enzo Vaglica, fratello del menzionato Salvatore, durante un tentativo di estorsione commesso in Torino.

Secondo Tommaso Buscetta ((Vol.124 f.6), (Vol.124 f.8), (Vol.124 f.45), (Vol.124 f.50), (Vol.124 f.98), (Vol.124 f.99) + (Vol.124/A f.2), (Vol.124/A f.3), (Vol.124/A f.17), (Vol.124/A f.19), (Vol.124/A f.24), (Vol.124/A f.104) e (Vol.124/A f.115)), il Lo Iacono, già vice di Stefano Bontate nella famiglia mafiosa di S.Maria di Gesù', assunse la carica di "reggente", insieme a Giovan Battista Pullara', dopo la proditoria uccisione del suo capo.

Anzi, ha riferito il Buscetta, fu proprio Pietro Lo Iacono a recarsi in visita a casa del Bontate per fargli gli auguri di compleanno ed avvertire quindi Giuseppe Lucchese, che si trovava nei pressi, collegato via radio con i Killers, dell'imminente uscita del "principe di Villagrazia" dalla sua abitazione. Lo stesso Lo Iacono poi, dopo l'uccisione del suo capo famiglia, si fece promotore di un incontro con Girolamo Teresi, i fratelli Federico ed Emanuele D'Agostino per discutere le conseguenze determinate in seno alla famiglia dall'uccisione del Bontate : incontro dal quale i primi dei predetti non tornarono vivi, mentre il D'Agostino salvo' (momentaneamente) la pelle per non aver aderito all'invito.

Il Buscetta, inoltre, si e' dimostrato ben a conoscenza dei rapporti tra il Lo Iacono e Stefano Bontate e sulla contrapposizione fra costoro determinatasi in seno alla famiglia di S.Maria di Gesu'. Ne'

deve meravigliare che di tali fatti egli fosse così' approfonditamente informato, tenuto conto della sua salda amicizia col Bontate e dei suoi cordialissimi rapporti con lo stesso Lo Iacono, cui, mentre trovavasi in stato di detenzione, addirittura indirizzò' la figlia Felicia perché' questa, prossima a nozze, potesse provvedersi di corredo, prelevando dal negozio dell'imputato capi di abbigliamento, per i quali il Lo Iacono non pretese pagamento alcuno (vedi deposiz. Felicia Buscetta (Vol.134 f.4)).

Il Lo Iacono, invero, secondo il Buscetta, pur essendo molto apprezzato dal suo capo famiglia, aveva finito per prendere le difese di Giovanni Bontate, che si lamentava del modo in cui era trattato dal fratello, e per quanto i rapporti fra i due sembrassero infine normalizzati qualche increspatura dovette alla fine pur rimanere se il posto di vice capo della famiglia venne assunto da Girolamo Teresi mentre il Lo Iacono venne inserito soltanto tra i "consiglieri".

Quanto sopra ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Salvatore Contorno ((Vol.125 f.9), (Vol.125 f.22), (Vol.125 f.28), (Vol.125 f.29), (Vol.125 f.32), (Vol.125 f.33), (Vol.125 f.41), (Vol.125 f.43), (Vol.125 f.54), (Vol.125 f.73), (Vol.125 f.96), (Vol.125 f.125), (Vol.125 f.126), (Vol.125 f.140), (Vol.125 f.157), (Vol.125 f.158), (Vol.125 f.161), (Vol.125 f.162) e (Vol.125 f.168)), il quale, oltre a confermare la carica di reggente assunta dal Lo Iacono dopo la morte di

Stefano Bontate e la presenza del medesimo all'atto della soppressione dei fratelli Federico, di Di Franco e di Girolamo Teresi, ha rivelato le confidenze fattegli dal Lo Iacono durante un incontro con lui avuto nel carcere di Ascoli Piceno.

Nell'occasione, infatti, il Lo Iacono sospiro' di non aver potuto far nulla per Girolamo Teresi, perche' incontrandosi questi con Salvatore Inzerillo, non dava piu' affidamento alcuno.

Quanto infine al perdurante inserimento del Lo Iacono ai vertici della organizzazione mafiosa sin dopo il suo arresto ed all'interno degli stabilimenti carcerari, vanno richiamate le dichiarazioni di Salvatore Coniglio ((Vol.206 f.36), (Vol.206 f.37), (Vol.206 f.38), (Vol.206 f.84), (Vol.206 f.88) e (Vol.206 f.97)), il quale ha riferito che l'imputato in esame godeva

nel carcere dell'Ucciardone assoluta liberta' di movimenti ed era stato lui a "sistemare" l'aggressione subita in carcere da Gerlando Alberti (con il quale il Lo Iacono ha ammesso una vecchia amicizia risalente ai tempi dell'infanzia), aggiungendo che tutti i "consiglieri" dell'organizzazione facevano capo al prevenuto, il quale era financo in contatti con ambienti statunitensi.

Gli ha fatto eco Salvatore Anselmo ((Vol.133 f.262) e (Vol.133 f.276) + (Vol.134 f.170)), riferendo di aver visto in carcere il Lo Iacono frequentare spesso la cella di Giovanni Bontate e di saperlo "uomo di pace", nel senso che dirimeva le questioni insorte tra i detenuti e teneva a bada i giovani piu' turbolenti.

Per tutte le suesposte considerazioni l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha per questa parte integrato ed assorbito tutti gli altri provvedimenti precedentemente emessi.

Va altresì rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 contestatigli con lo stesso mandato di cattura 323/84, che ha anche per questa parte integrato ed assorbito tutti gli altri provvedimenti precedentemente emessi, essendo indubitabile il suo attivo inserimento nel traffico delle sostanze stupefacenti, sia per la sua posizione di preminenza nell'ambito della famiglia mafiosa di appartenenza, sia tenuto conto delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, che lo ha indicato come uno dei più attivi trafficanti di droga: accuse che trovano riscontro nelle espletate indagini bancarie, che hanno consentito di accertare rapporti intercorrenti tra il Lo Iacono ed Antonio Enea e Nunzio Barbarossa, personaggi pienamente inseriti in tale turpe traffico, oltre ad ulteriori rapporti con Gaspare Li Vorsi, Giovanni Lo Verde e Rosario Spitalieri, ad ulteriore dimostrazione dei legami esistenti con altri pericolosissimi esponenti di Cosa Nostra.

Delle imputazioni di omicidio e delle altre minori contestate all'imputato si occupano altre parti della sentenza e, per le considerazioni in quelle sedi esposte, il Lo Iacono va altresì rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi da 81 a 89, da 91 a 105, da 115 a 123, da 131 a 133, da 135 a 140, da 145 a 151, da 169 a 172.

Va invece prosciolto per non aver commesso il fatto dai reati di cui ai capi 156 e 157, da 161 a 162, da 173 a 180, 186, 187, da 209 a 213, da 237 a 246, 257, 258, 270, 271 e 272.

Gli atti relativi ai capi 143 e 144 vanno stralciati.

Lombardo Giovanni

Indicato da Contorno Salvatore come uomo d'onore facente parte della famiglia di Ciaculli, affiliata all'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", Lombardo Giovanni veniva colpito da mandato di cattura n.361/84 del 24/10/1984 con il quale gli si contestavano i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge 685 del 1975.

Ha riferito il Contorno che il Lombardo, cognato dei Buffa per averne sposato una sorella, e' titolare di una cartolibreria, sita nel locale viale dei Picciotti nei pressi dell'esercizio "Bar" gestito dai Buffa, i quali glielo presentarono ritualmente come uomo d'onore della famiglia di Ciaculli e lo hanno inserito nel traffico della droga (Vol.125 f.34), (Vol.125 f.57), (Vol.125 f.140).

Interrogato, l'imputato ha negato gli addebiti assumendo di conoscere il Contorno Salvatore da bambino e di non intrattenere rapporti di alcun genere con i suoi cognati.

Tali generiche discolpe, peraltro solo labiali, non possono trovare ingresso processuale a fronte delle precise indicazioni fornite dal Contorno Salvatore (il quale ha anche ricordato, trovando conferma nelle dichiarazioni del Lombardo, che costui, per un lasso di tempo, ha svolto l'attività di autotrasportatore) (Vol.125 f.57), (Vol.125 f.64) e riscontrate dalle asserzioni del coimputato Calzetta Stefano il quale, interrogato nel marzo 1983, ha dichiarato che il Lombardo Giovanni, cognato dei Buffa e di Zanca Carmelo, e' certamente un "mafioso" come i predetti, con i quali forma tutto un "gruppo" (Vol.11 f.20) - (Vol.11 f.37) - (Vol.11 f.41) -

(Vol.11 f.61) - (fasc.pers. vol.1- f.159 e 160).

Sintomatica, peraltro, la partecipazione dell'imputato alle nozze tra Corrao Attilio e una figlia di Pino Savoca alle quali sono stati invitati gli esponenti di maggior prestigio delle cosche mafiose operanti a Palermo. Infine, l'appartenenza dell'imputato alla consorteria mafiosa di cui e' processo e il suo inserimento nelle illecite attivita' dalla stessa gestite - tra cui il traffico di sostanze stupefacenti sono pienamente riscontrate - qualora ce ne fosse ancora bisogno - dalle risultanze degli accertamenti bancari dalle quali e' emerso che l'imputato ha intrattenuto rapporti di "affari" - attraverso intestazioni o girate di assegni di conto corrente - con i coimputati La Mantia Gaspare, Federico Domenico, Argano Filippo e Salvatore, Oliveri Giovanni, Tinnirello Gaetano, Barbarossa Nunzio, Torcelli Antonino, Zanca Carmelo e Buffa Vincenzo, tutti appartenenti a famiglie certamente inserite nel traffico di droga.

Sulla scorta di tali emergenze processuali appare conforme a giustizia disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Lombardo Giovanni davanti la Corte di Assise di Palermo per rispondere di tutti i reati contestatigli come in epigrafe (Capi 1, 10, 13, 22).